

Serie Straordinaria Inserzioni - Lunedì 9 agosto 2010



**Regione
Lombardia**

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

Statuto del Comune di Pieve Emanuele (MI)

*Testo coordinato con gli emendamenti approvati
dal Consiglio Comunale*

Pieve Emanuele (MI)

STATUTO

ADOSSATO dal Consiglio Comunale nelle sedute del 23 e 29 gennaio e del 3 febbraio 2004 con deliberazioni nn. 17, 21 e 26.

MODIFICATO ed INTEGRATO dal Consiglio Comunale con delibere: n. 112 del 29 luglio 2009 – n. 164 del 29 ottobre 2009 – n. 170 del 10 novembre 2009 – n. 175 del 25 novembre 2009 – n. 176 del 25 novembre 2009 – n. 185 del 2 dicembre 2009 – n. 186 del 2 dicembre 2009 – n. 187 del 12 dicembre 2009 – n. 193 del 15 dicembre 2009 – n. 194 del 15 dicembre 2009 – n. 198 del 22 dicembre 2009 – n. 4 del 26 gennaio 2010 – n. 56 del 14 aprile 2010, che ha proceduto, in particolare, ad apporre le seguenti variazioni:

- **Articoli aggiornati:** 4, 5, 9, 10-bis, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 33, 34, 37, 46, 47, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 75, 85, 91.

- **Articoli abrogati:** 72, 73, 74, 89, 90.

INDICE E SOMMARIO

Titolo I PRINCIPI GENERALI DI AUTONOMIA

Capo I Principi istituzionali

- Art. 1 - Autonomia della Comunità pievese
- Art. 2 - Ruolo e funzioni del Comune
- Art. 3 - Il territorio comunale
- Art. 4 - Sede Municipale – Elementi distintivi
- Art. 5 - Obiettivi e principi fondamentali dell'attività comunale
- Art. 6 - Interazione tra la comunità locale ed il Comune
- Art. 7 - Diritti dell'infanzia
- Art. 8 - Pari opportunità
- Art. 9 - Cooperazione con Enti locali di altri Stati
- Art. 10 - Il sistema integrato dei servizi sociali
- Art. 10 - bis Acqua bene comune – Diritto umano all'acqua

Capo II L'autonomia Statutaria e normativa

- Art. 11 - Lo Statuto
- Art. 12 - Regolamenti Comunali
- Art. 13 - Potere sanzionatorio, sanzioni pecuniarie amministrative
- Art. 14 - Carte dei diritti

Titolo II GLI ORGANI DI GOVERNO

Capo I Disposizioni generali

- Art. 15 - Organi del Comune
- Art. 16 - Spese elettorali
- Art. 17 - Dimissioni degli amministratori

Capo II Il Consiglio Comunale

- Art. 18 - Riserva di legge
- Art. 19 - Funzioni di competenza del Consiglio Comunale
- Art. 20 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 21 - Composizione e regolamento del Consiglio Comunale
- Art. 22 - Presidente del Consiglio Comunale: istituzione ed elezione
- Art. 23 - Funzioni e *status* del Presidente del Consiglio
- Art. 24 - Ufficio di Presidenza
- Art. 25 - Assenza ed impedimento del Presidente del Consiglio Comunale: Funzioni Vicarie
- Art. 26 - Gruppi consiliari
- Art. 27 - Consiglieri Comunali: entrata in carica
- Art. 28 - Consiglieri Comunali – Prerogative
- Art. 29 - Consiglieri Comunali: trattamento economico, gettone di presenza dei Consiglieri comunali e indennità di funzione
- Art. 30 - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

- Art. 31 - Surrogazioni e supplenze
- Art. 32 - Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio – Incarichi esterni
- Art. 33 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 34 - Adempimenti prima seduta
- Art. 35 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 36 - Pubblicità delle sedute e votazione
- Art. 37 - Verbale delle adunanze
- Art. 38 - Commissioni consiliari
- Art. 39 - Conferenza dei capigruppo
- Art. 40 - Il Consigliere anziano

Capo III La Giunta Comunale

- Art. 41 - Riserva di legge
- Art. 42 - Composizione, presidenza, durata in carica
- Art. 43 - Incompatibilità e divieti
- Art. 44 - Il Vicesindaco
- Art. 45 - Cessazione dalla carica di Assessore
- Art. 46 - Funzionamento della Giunta
- Art. 47 - Attribuzioni e competenze della Giunta
- Art. 48 - Deliberazioni di urgenza della Giunta

Capo IV Il Sindaco

- Art. 49 - Elezione, durata in carica, dimissioni del Sindaco
- Art. 50 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 51 - Ruolo e Funzioni generali
- Art. 52 - Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale
- Art. 53 - Funzioni e competenze esercitate quale rappresentante della comunità locale
- Art. 54 - Esercizio della rappresentanza legale
- Art. 55 - Esercizio della rappresentanza in giudizio
- Art. 56 - Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi – Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali
- Art. 57 - Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed Istituzioni
- Art. 58 - Deleghe del Sindaco

Titolo III ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Capo I Criteri generali di organizzazione

- Art. 59 - Organizzazione comunale – Piano generale – Principi
- Art. 60 - L'Organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi
- Art. 61 - Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici

Capo II Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

- Art. 62 - Il Segretario Comunale: inquadramento e funzioni istituzionali
- Art. 63 - Funzioni specifiche del Segretario Comunale
- Art. 64 - Direttore generale esterno
- Art. 65 - Le funzioni dirigenziali
- Art. 66 - Competenze e responsabilità dei responsabili dei servizi e degli uffici
- Art. 67 - Funzioni di direzione degli uffici e dei servizi
- Art. 68 - Programmazione e verifica dei risultati
- Art. 69 - I controlli interni e la verifica dei risultati

Titolo IV I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I Finalità e forme di gestione

- Art. 70 - Qualità dei servizi pubblici comunali
- Art. 71 - Le forme di gestione dei servizi pubblici locali
- Art. 72 - Aziende speciali (*abrogato*)
- Art. 73 - L'Istituzione (*abrogato*)
- Art. 74 - Società di capitali con partecipazione comunale (*abrogato*)

Capo II**I rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni**

Art. 75 - Amministratori, nomina e revoca

Titolo V**L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA****Capo I****Potestà tributaria e di spesa**

Art. 76 - Autonomia finanziaria
 Art. 77 - Autonomia impositiva
 Art. 78 - Statuto dei diritti del contribuente

Capo II**L'ordinamento finanziario e contabile**

Art. 79 - La contabilità comunale
 Art. 80 - Il Regolamento di contabilità
 Art. 81 - Beni comunali

Capo III**L'organo di revisione economico-finanziaria**

Art. 82 - Revisori dei conti

Titolo VI**GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE****Capo I****Gli istituti di partecipazione**

Art. 83 - Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza
 Art. 84 - Libero associazionismo
 Art. 85 - Comitati di quartiere consulte e forum
 Art. 86 - Consultazioni della popolazione
 Art. 87 - Istanze, Petizioni e Proposte

Capo II**Il bilancio partecipativo**

Art. 88 - Comune e partecipazione
 Art. 89 - *Assemblee di quartiere (abrogato)*
 Art. 90 - *Modalità di Attuazione (abrogato)*

Capo III**I referendum comunali**

Art. 91 - I Referendum
 Art. 92 - Referendum abrogativo
 Art. 93 - I Referendum consultivi e propositivi
 Art. 94 - Effetti del referendum

Capo IV**Azioni popolari a tutela degli interessi comunali**

Art. 95 - Azione popolare a tutela degli interessi comunali
 Art. 96 - Azioni risarcitorie di danni ambientali

Capo V**Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso**

Art. 97 - Partecipazione al procedimento amministrativo
 Art. 98 - Il diritto di accesso e di informazione
 Art. 99 - La semplificazione amministrativa e documentale

Capo VI**Il Difensore Civico Comunale**

Art. 100 - Istituzione e funzioni
 Art. 101 - Requisiti
 Art. 102 - Elezione
 Art. 103 - Durata del mandato - Rielezione
 Art. 104 - Trattamento economico - Rimborso spese
 Art. 105 - Esercizio delle funzioni e dotazioni strumentali
 Art. 106 - Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio Comunale
 Art. 107 - Organizzazione associata dell'Ufficio

Titolo VII**FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE****Capo I****Esercizio associato di funzioni - Convenzioni**

Art. 108 - Esercizio associato di funzioni e servizi
 Art. 109 - Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni e servizi

Capo II**Consorzi e Unioni di Comuni**

Art. 110 - Consorzi ordinari
 Art. 111 - Unioni di Comuni

Capo III**Cooperazione con altri enti e Accordi di Programma**

Art. 112 - Cooperazione, programmazione, pianificazione
 Art. 113 - Accordi di Programma

**Titolo VIII
NORME FINALI**

Art. 114 - Revisione dello Statuto
 Art. 115 - Entrata in vigore

NOTA:

Il Testo dello Statuto Comunale è stato esaminato ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni:

- n. 125 del 27 novembre 2003
- n. 9 del 15 gennaio 2004
- n. 11 del 15 gennaio 2004
- n. 13 del 19 gennaio 2004
- n. 15 del 21 gennaio 2004
- n. 17 del 23 gennaio 2004
- n. 21 del 29 gennaio 2004
- n. 26 del 3 febbraio 2004
- n. 112 del 29 luglio 2009
- n. 164 del 29 ottobre 2009
- n. 170 del 10 novembre 2009
- n. 175 del 25 novembre 2009
- n. 176 del 25 novembre 2009
- n. 185 del 2 dicembre 2009
- n. 186 del 2 dicembre 2009
- n. 187 del 2 dicembre 2009
- n. 193 del 15 dicembre 2009
- n. 194 del 15 dicembre 2009
- n. 198 del 22 dicembre 2009
- n. 4 del 26 gennaio 2010
- n. 56 del 14 aprile 2010

Pieve Emanuele (MI)

Titolo I PRINCIPI GENERALI DI AUTONOMIA

Capo I Principi istituzionali

Art. 1 - Autonomia della Comunità pievese

1. Il Comune di Pieve Emanuele è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune di Pieve Emanuele è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite per legge dallo Stato e dalla regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge la sua funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Il Comune di Pieve Emanuele, promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, con riferimento ai valori fondamentali della persona, della famiglia e alla solidarietà tra i cittadini.

Art. 2 - Ruolo e funzioni del Comune

1. Il Comune, nella cura degli interessi della comunità amministrata, è Ente a competenza generale, trovando unico limite alla propria azione nell'espressa attribuzione di competenze ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale.

2. Il Comune assicura la tutela e la promozione della comunità pievese quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione; concorre ad assicurare le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.

3. Costituiscono materia fondamentale dell'attività amministrativa del Comune le funzioni comprese nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e corretta utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

4. Il Comune gestisce, altresì, i servizi elettorali, d'anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni, di natura statale, sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

5. Il Comune esercita funzioni di Polizia Municipale avvalendosi del Corpo all'uopo costituito secondo quanto previsto dalla legge e dall'apposito regolamento.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Comune può attuare idonee forme di decentramento nonché di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 3 - Il territorio comunale

1. Il Comune di Pieve Emanuele sviluppandosi su una superficie pari a kmq 13.12, confina a Nord col Comune di Opera, ad Ovest con Rozzano e Basiglio, a Sud con Lacchiarella e Sizio (PV), ad Est con Locate Triulzi.

2. La modifica della denominazione del capoluogo, può essere disposta dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare da espletare seguendo le procedure previste dalla legge.

Art. 4 - Sede municipale - Elementi distintivi

1. Il Palazzo Municipale ha sede nel territorio comunale.

2. Il Comune di Pieve Emanuele ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, le cui caratteristiche sono fissate dal d.P.R. 16 ottobre del 1954 e cioè:

STEMMA: di argento, alla fascia d'azzurro, accostata in capo da tre stelle (6) dello stesso e male ordinate. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: Drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello Stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Pieve Emanuele. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

3. Lo Stemma e il Gonfalone del Comune non possono essere modificati ed il diritto di fregiatura deve essere riconosciuto mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Consulta Araldica.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito lo stemma del Comune. L'uso del gonfalone e dello stemma è disciplinato da apposito Regolamento comunale.

5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse e di particolare prestigio non avente connotazione ideologica di parte.

Art. 5 - Obiettivi e Principi fondamentali dell'attività comunale

1. Il Comune rappresenta la comunità locale e ne cura gli interessi, esso esercita pertanto tutte le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dalle Leggi. In tale ambito il Comune:

a) persegue scopi di sviluppo culturale economico e sociale, di solidarietà e di benessere della comunità locale, in particolare nei settori organici dei servizi, della persona, della pianificazione e dell'uso del territorio;

b) garantisce la pari dignità sociale a tutti i componenti la comunità locale, intesa come insieme di singole persone, di famiglie e di formazioni sociali, qualunque sia la loro espressione etnica, razziale e religiosa;

c) assicura i servizi sociali di base, con priorità per la salute, l'istruzione e l'assistenza scolastica, il sostegno alla famiglia ed alle fasce di popolazione in condizioni di disagio;

d) rende effettiva la piena eguaglianza giuridica, sociale ed economica dei cittadini, garantendo le pari opportunità, tra uomini e donne;

e) difende il suolo e l'ambiente dalle fonti di inquinamento, ispirando essenzialmente la sua azione alla prevenzione, proteggendo l'integrità delle risorse naturali ancora esistenti, in particolare quelle agricole e zootecniche, in collaborazione con altri enti ed istituzioni pubbliche e/o private;

f) disciplina il corretto assetto edilizio e lo sviluppo urbanistico nel territorio, promuovendone l'ordinato ed armonico utilizzo, attraverso adeguati strumenti programmatici che tengano nella dovuta considerazione la particolare realtà territoriale, nonché la presenza di necessarie strutture adibite a servizi sociali e religiosi;

g) conserva e valorizza il patrimonio storico, artistico e culturale locale;

h) adatta, razionalizza e coordina l'organizzazione del sistema di distribuzione commerciale, colmando opportunamente le carenze di materia;

i) incoraggia lo sviluppo artigianale e favorisce l'occupazione locale, considerando comunque prioritari i valori legati alla sicurezza delle persone, alla salvaguardia e tutela dell'ambiente;

l) promuove e favorisce funzionalmente e strutturalmente le attività culturali, sportive, ricreative, del tempo libero e di educazione civica;

m) protegge e tutela gli animali da affezione e quelli selvatici, e si fa promotore di iniziative mirate alla tutela diretta e concreta degli animali, alla prevenzione ed alla repressione dei maltrattamenti ed allo sviluppo di una cultura del rispetto verso tutti gli animali.

2. L'attività istituzionale, per il conseguimento dei suddetti obiettivi, è improntata a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità della gestione.

3. Il Comune, in particolare ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il rispetto della centralità della persona e del relativo principio personalistico;

b) la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di solidarietà sociale;

c) il rispetto della vita in tutto l'arco del suo sviluppo;

d) il sostegno alla famiglia come nucleo primario di sviluppo della società;

e) la tutela e la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e della educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;

f) la garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) la promozione ed il rispetto delle realtà e delle culture multietniche nell'ottica del principio universalistico di solidarietà e fratellanza;

h) il sostegno al lavoro ed ai lavoratori;

i) il perseguimento dell'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini;

j) la promozione di una cultura di pace, di solidarietà, di cooperazione internazionale e di integrazione razziale, nonché la promozione del principio della fratellanza dei popoli ai quali si riconosce il diritto alla autodeterminazione;

k) la valorizzazione del territorio pievese attraverso i principi del dialogo, dello scambio di esperienze e della collaborazione, al fine di ottenere un reale e globale sviluppo del territorio.

Art. 6 - Interazione tra la comunità locale ed il Comune

1. Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 3 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente Statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.

2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività e servizi di competenza comunale.

3. A tal fine presentano al Sindaco, entro il mese di luglio per l'anno successivo, la relativa richiesta, accompagnata da un progetto che indica le modalità di organizzazione del servizio e dell'attività, le condizioni economiche o tariffarie per la fruizione da parte della popolazione, precisando se l'intervento è esteso all'intero Comune, oppure ad un ambito delimitato dello stesso; i mezzi e le strutture di cui dispongono; gli eventuali interventi di sostegno richiesti al Comune; le garanzie di libera fruizione, continuità ed efficacia del servizio prestato agli utenti; le condizioni che assicurano il rispetto delle norme di legge o delle prescrizioni delle autorità per l'esercizio dell'attività o servizio.

4. Il Consiglio Comunale esamina entro il 15 ottobre le richieste pervenute, corredate delle valutazioni sulle stesse espresse dal Sindaco e dalla Giunta e dei pareri tecnici e finanziari dei dirigenti dei settori interessati. Il Consiglio verifica l'attuabilità delle richieste ed esprime il proprio motivato indirizzo positivo o negativo relativo all'ammissibilità dei progetti presentati.

5. La Giunta introduce nella relazione previsionale e programmatica e nello schema di bilancio dell'esercizio finanziario successivo le conseguenti previsioni ovvero apporta eventuali variazioni a quello in corso, in accordo con le associazioni interessate, predispone un protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle suddette forme di partecipazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento, e lo sottopone al Consiglio Comunale. Avvenuti il positivo esame e la decisione del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett. e), del testo unico, la Giunta adotta gli atti di sua competenza e promuove quelli del settore organizzativo responsabile per l'attuazione del protocollo d'intesa nel quale sono previsti:

- a) la data di scadenza dell'accordo, non superiore di mesi sei a quella del mandato degli organi elettivi del Comune;
- b) il periodo di sperimentazione al termine del quale l'accordo può essere rescisso da ambedue le parti;
- c) le cause che nel corso dell'incarico possono renderne necessaria la modifica o la conclusione;
- d) l'assistenza tecnico-amministrativa per il periodo di sperimentazione;
- e) le dotazioni strumentali e l'eventuale concorso economico che il Comune fornisce per l'attuazione dell'intesa.

Art. 7 - Diritti dell'infanzia

1. Considerando la qualità della vita dei cittadini in età evolutiva un indice assoluto della civiltà e del benessere dell'intera comunità locale, il Comune di Pieve Emanuele recepisce integralmente la Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e si impegna all'applicazione e al rispetto della stessa; s'impegna altresì ad individuare e sanzionare ogni comportamento lesivo dei diritti riconosciuti da detta Convenzione.

2. Il Sindaco è il garante dei diritti di cittadinanza e delle opportunità di sviluppo di ogni cittadino bambina e bambino e indice, almeno una volta all'anno, in occasione del 20 novembre, Giornata Nazionale dell'Infanzia, come disposto dalla legge 451/1997, e comunque ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, un Consiglio Comunale aperto alle nuove generazioni, ai loro problemi, alle loro opportunità.

3. È istituita la Commissione Consultiva Permanente denominata «Consiglio Comunale dei Ragazzi», alla cui formazione concorrono, con libere elezioni da svolgersi nelle Scuole Elementari e Medie Inferiori presenti nel territorio comunale, tutti i cittadini a partire dagli 8 (otto) anni e comunque frequentanti le scuole dell'obbligo.

Il CCR è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato. Il CCR viene consultato ogni qualvolta l'Amministrazione debba assumere decisioni direttamente riguardanti la qualità della vita delle bambine e dei bambini, così come disposto dall'art. 12 della legge 176/91.

Il CCR si riunisce comunque periodicamente secondo criteri e modalità al suo interno preventivamente discussi. Le modalità di svolgimento delle elezioni e la regolamentazione interna dell'organismo vengono determinate con apposito atto di C.C., sentiti i bambini e le bambine cittadini.

Art. 8 - Pari opportunità

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

2. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine promovendo la presenza di entrambi i sessi, fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

3. Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza. Egli assicura che tra gli assessori nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai 2/3.

Art. 9 - Cooperazione con Enti locali di altri Stati

1. Al fine di promuovere lo sviluppo locale ed affermare principi di progresso e sviluppo delle persone e dei popoli il Comune di Pieve Emanuele favorisce il confronto e la cooperazione con enti locali di paesi esteri comunitari ed anche non comunitari, attraverso la promozione di gemellaggi con altre realtà locali da individuarsi con criteri regolati da apposito regolamento, e purché espressione di una democrazia compiuta che si riconosca in quanto sancito all'art. 1 comma 1 del presente Statuto.

Art. 10 - Il sistema integrato dei servizi sociali

1. Gli organi del Comune provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi regionali dalla stessa previste, individuando l'ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.

2. Le funzioni, la programmazione dei servizi locali a rete, le modalità più accessibili ed idonee di erogazione dei servizi, la realizzazione degli interventi particolari per i disabili, le persone anziane non autosufficienti, le situazioni di povertà estrema, la vigilanza sui servizi sociali gestiti da altri enti, la partecipazione alla programmazione regionale, la definizione dei parametri che consentono l'accesso prioritario ai servizi, il coordinamento degli enti che operano nell'ambito comunale, la semplificazione delle procedure amministrative, il controllo della gestione sociale, l'attuazione del principio di sussidiarietà ed i rapporti con i soggetti interessati all'esercizio dei servizi sociali, il diritto di partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi, saranno organizzati, insieme con le attività connesse, conseguenti e complementari, secondo quanto stabilito da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio Comunale che definiranno le competenze di indirizzo generale dello stesso Consiglio, quelle d'indirizzo attuativo di competenza del Sindaco o della Giunta e le funzioni di gestione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

3. Il Consiglio Comunale, in base allo schema ministeriale di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000, approva la Carta dei servizi sociali del Comune.

Art. 10-bis - Acqua bene comune - Diritto umano all'acqua

1. L'acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato. Tutte le acque, superficiali e sotterranee, sono pubbliche e costituiscono una risposta da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

2. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinsecano nell'impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero.

3. La proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici.

4. Il consumo umano delle risorse idriche, deve avere la priorità rispetto ad altri usi.

5. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico essenziale, di interesse generale, privo di rilevanza economica e, come tale, non soggetto alla disciplina della concorrenza, ma, riemergente nella competenza esclusiva della Regione (art. 117 Cost.) che deve essere gestito con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale.

6. In particolare, la gestione dei servizi idrici dovrà avvenire per mezzo di enti pubblici o mediante soggetti imprenditoriali partecipati esclusivamente da enti pubblici istituzionali.

**Capo II
L'autonomia statutaria e normativa**
Art. 11 - Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e

Pieve Emanuele (MI)

regola l'esercizio della autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dalla Costituzione.

2. Lo Statuto liberamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella Comunità, costituisce la fonte normativa che regola l'ordinamento generale del Comune, ne indirizza e regola l'attività secondo i principi di legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e della organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società pievese, assicurando costanza e coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

Art. 12 - Regolamenti comunali

1. I Regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, costituiscono atti fondamentali del Comune, cui spetta la competenza esclusiva di modificarli o abrogarli.

2. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di competenza del Comune. I Regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

3. La Giunta Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente Statuto e dai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e adeguandosi al principio di separazione tra poteri politici e funzioni gestionali.

4. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.

5. Il Consiglio Comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.

6. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo Statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima dell'esame dell'Assemblea, sottopone le proposte di regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Per il regolamento di cui al precedente secondo comma la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

Art. 13 - Potere sanzionatorio, sanzioni pecuniarie amministrative

1. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispone la legge n. 689/1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

2. Per la prima applicazione delle presenti norme e prima della revisione o adozione dei nuovi regolamenti, il Consiglio Comunale approva, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 42, comma 2, lettera a) del testo unico n. 267/2000, con provvedimento deliberativo, per le violazioni alle norme di ciascun regolamento, tipologia di ordinanze e di atti precettivi, la misura massima della sanzione applicabile, nei limiti di cui alle disposizioni richiamate nel primo comma.

3. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

Art. 14 - Carte dei diritti

1. Nell'ambito dei principi fissati dall'Ordinamento e dallo Statuto il Consiglio Comunale approva «Carte dei Diritti» elaborate anche su iniziativa autonoma di cittadini singoli o associati e supportate da un vasto consenso popolare. Le Carte dei Diritti costituiscono indirizzi fondamentali cui i singoli regolamenti del Comune devono uniformarsi.

Titolo II GLI ORGANI DI GOVERNO

Capo I Disposizioni generali

Art. 15 - Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 16 - Spese elettorali

1. I candidati alla elezione a Sindaco ed i delegati delle liste dei candidati a Consigliere Comunale presentano al Segretario comunale, contestualmente agli atti relativi alle candidature, una dichiarazione preventiva, firmata, delle spese che i candidati ritengono di sostenere per la campagna elettorale. Il rendiconto delle spese sostenute, firmato, è depositato entro trenta giorni da quello in cui sono state effettuate le elezioni presso il Segretario Comunale, il quale trasmette gli atti pervenuti al Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente invita gli eventuali inadempienti a provvedere entro il termine dallo stesso fissato.

2. Il Segretario comunale dispone la pubblicazione all'albo pretorio, per trenta giorni, dei bilanci preventivi e dei rendiconti di spesa dei candidati.

Art. 17 - Dimissioni degli amministratori

1. La procedura relativa alle dimissioni dei Consiglieri Comunali si adegua a quanto previsto dalla normativa vigente. Le ipotesi di dimissioni degli assessori sono invece regolate dal successivo art. 45.

2. Le dimissioni dei Consiglieri dalle commissioni o dalle consulte e le dimissioni dei componenti di tutti gli altri organi la cui nomina è di competenza del Comune devono essere presentate a chi presiede l'organo e quindi essere registrate al protocollo del Comune. Le dimissioni vanno presentate in forma scritta e non possono contenere condizioni o termini. La surrogazione va fatta immediatamente e comunque non oltre 10 giorni dalla data del protocollo di entrata.

Capo II Il Consiglio Comunale

Art. 18 - Riserva di legge

1. La legge stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione, alla durata in carica ed alle competenze del Consiglio, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, surrogazione e supplenza dei Consiglieri.

Art. 19 - Funzioni di competenza del Consiglio Comunale

1. Sono esercitate dal Consiglio Comunale le funzioni attribuite dall'art. 42 del testo unico 18 agosto 2000 n. 267 e dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

3. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mediante l'approvazione di deliberazioni, di mozioni e di ordini del giorno atti ad esprimere nel rispetto del pluralismo la sensibilità e gli orientamenti ritenuti più idonei a rappresentare e tutelare la comunità pievese.

Il Consiglio Comunale, nel definire i suoi indirizzi, tiene conto delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e di quelli rappresentativi dei consumatori e degli utenti.

4. Le funzioni proprie del Consiglio Comunale vengono esercitate dal Consiglio privilegiando il metodo della programmazione, mediante l'adozione, degli atti fondamentali attribuiti alla sua esclusiva competenza. Tali atti devono contenere l'individuazione degli obiettivi e gli strumenti necessari per il loro raggiungimento.

5. L'azione amministrativa espressa dal Consiglio Comunale attraverso i suoi atti deve rispettare i principi fondamentali posti

dall'ordinamento e dallo Statuto comunale, conformandosi in particolare ai principi di trasparenza, solidarietà, semplificazione procedimentale ed amministrativa, sussidiarietà.

6. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed amministrativa nonché di risorse proprie; esso dispone di propri spazi e di personale per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 20 - Linee programmatiche di mandato

1. Il Consiglio partecipa alla definizione all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori secondo le modalità fissate nello Statuto.

2. A tal fine il Sindaco predispone il programma di mandato riguardante le azioni ed i progetti da attuare nel corso del mandato avvalendosi della collaborazione della Giunta Comunale e ove ritenuto opportuno di quella dei dirigenti dell'Ente, del Direttore Generale, ove nominato. Nella predisposizione dello stesso è coinvolto nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario Generale cui spetterà di indicare i percorsi più idonei oltre il profilo giuridico per il perseguimento dei progetti e delle azioni programmate.

3. Entro 120 giorni interi dalla convalida degli eletti il capo della Amministrazione, sentita la Giunta trasmette copia del documento, eventualmente integrato e modificato con le osservazioni formulate dalla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale affinché lo stesso lo sottoponga all'Organo Consiliare. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla formale ed immediata trasmissione del documento ai Consiglieri ed al suo deposito agli atti del Consiglio Comunale. Ogni singolo consigliere può formulare relativamente al programma osservazioni raccomandazioni, proposte di modifica da redigersi per iscritto e depositare agli atti entro 10 giorni. Il Presidente del Consiglio Comunale rimette immediatamente copia dei documenti pervenuti dai consiglieri al Sindaco e convoca la riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo entro 20 giorni dall'invio al Sindaco delle osservazioni pervenute dai consiglieri comunali.

4. Il Sindaco ha facoltà di riformulare le linee programmatiche sulla base delle osservazioni ed integrazioni pervenute, ed illustrerà al Consiglio Comunale il testo così definito che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.

5. In sede di verifica dello stato di attuazione del programma indicato al precedente art. 19 ciascun consigliere può presentare proposte di adeguamento di esso e di modifica, che il Sindaco avrà facoltà di accogliere o rigettare, dandone motivazione scritta al consigliere proponente ed al Consiglio Comunale. Il Sindaco può apportare al programma di mandato gli adeguamenti e le modifiche ritenute necessarie, sentita la Giunta, illustrandoli al Consiglio Comunale con la stessa procedura prevista al precedente comma.

Art. 21 - Composizione e Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 20 Consiglieri. Esso è convocato e presieduto dal Presidente.

2. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dallo Statuto. L'approvazione e le eventuali modifiche al regolamento consiliare sono adottate con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In particolare il regolamento disciplina:

- a) la costituzione, il diritto e il funzionamento dei gruppi consiliari;
- b) la designazione e la convocazione dei capigruppo nonché il funzionamento e le attribuzioni della conferenza dei capigruppo;
- c) le modalità di elezione, il numero, la composizione, la presidenza, le attribuzioni ed i poteri delle Commissioni Consiliari secondo i principi di Legge e dello Statuto;
- d) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento, il *quorum* per la validità delle adunanze di prima e di seconda convocazione, il *quorum* per la validità delle deliberazioni, la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle Commissioni;
- e) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
- f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte;
- g) le modalità con le quali sono forniti al Consiglio Comunale i servizi, le attrezzature, le strutture e le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti secondo i principi del testo unico;
- h) le modalità utili e necessarie per accelerare il procedi-

mento di approvazione di quegli atti dell'Ente dichiarati espressamente fondamentali da parte del capo della amministrazione.

3. Il Regolamento comprende ogni disposizione utile per consentire l'esame e la valutazione delle proposte presentate, per l'adozione di deliberazioni e decisioni, per mantenere i rapporti con il Sindaco, la Giunta, l'organo di revisione contabile, il difensore civico e per attivare con le azioni, iniziative e provvedimenti organizzativi più efficaci, la partecipazione popolare.

4. Il Regolamento deve inoltre prevedere le forme di pubblicità delle presenze e delle assenze di ciascun Consigliere durante le attività del Consiglio.

Art. 22 - Presidente del Consiglio Comunale: istituzione, elezione e revoca

1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto dopo la convalida degli eletti nella prima seduta del Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta nella 3^a votazione da effettuarsi nella medesima seduta. La votazione avviene a scrutinio segreto.

2. La relativa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. Il Presidente del Consiglio Comunale proclamato eletto dichiara di accettare la carica. Detta dichiarazione è registrata a verbale. Il Presidente assume immediatamente la carica.

3. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale e con il voto favorevole, reso a scrutinio segreto, dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. In caso di revoca, si procede alla relativa surroga nella stessa seduta di Consiglio Comunale.

Art. 23 - Funzioni e status del Presidente del Consiglio

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale sono esercitate in conformità ai principi del testo unico e dello Statuto e alle disposizioni del Regolamento.

2. Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale, previste dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del testo unico 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale:

- a) riceve le giustificazioni riguardanti le assenze dei Consiglieri alle adunanze del Consiglio Comunale, ai fini dell'attivazione del procedimento di decadenza e ne informa il Consiglio Comunale;
- b) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- c) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
- d) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- e) promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia;
- f) attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del testo unico n. 267/2000 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
- g) programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte del Sindaco, della Giunta, della conferenza dei capigruppo, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- h) promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
- i) cura i rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore Civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;
- l) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadi-

Pieve Emanuele (MI)

ni secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 del testo unico ed in conformità allo Statuto e all'apposito Regolamento;

m) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dall'art. 43 del testo unico, dallo Statuto e dal Regolamento;

n) adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

7. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione, previa diffida al Presidente del Consiglio Comunale.

8. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Capogruppo.

Art. 24 - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente del Consiglio stesso che lo presiede e da due Consiglieri con funzioni di vicepresidente.

2. Per la elezione dei due Vice-Presidenti di cui al precedente comma, ogni Consigliere vota a scrutinio segreto per un solo nome. Sono eletti i Consiglieri di cui uno delle opposizioni, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

3. L'Ufficio di Presidenza:

a) collabora con il Presidente nei compiti di direzione dei lavori del Consiglio;

b) predispone il calendario di attività del Consiglio in caso di mancato accordo nella Conferenza dei Capigruppo;

c) partecipa alla organizzazione dell'attività del Consiglio;

d) si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento del Consiglio Comunale;

e) propone al Consiglio le modifiche e le integrazioni al Regolamento del Consiglio Comunale anche sulla base delle specifiche richieste ed iniziative dei Consiglieri.

L'Ufficio di Presidenza viene eletto dal Consiglio Comunale nella prima seduta dopo la convalida degli eletti e la elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 25 - Assenza ed impedimento del Presidente del Consiglio Comunale - Funzioni vicarie

1. Il Presidente delega con atto formale uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza a sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, la presidenza del Consiglio Comunale è assunta dal consigliere anziano tra i presenti, secondo la graduatoria prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 40 del d.lgs. n. 267/2000.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Comunale le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio Comunale sono assunte dal Consigliere comunale componente dell'Ufficio di Presidenza secondo l'ordine risultante dal numero di voti riportato all'atto della elezione dell'Ufficio di Presidenza. I criteri di sostituzione ed i turni di presidenza delle sedute consiliari sono determinati dall'Ufficio di Presidenza in modo da garantire la «pari dignità» dei vice presidenti ed il regolare svolgimento dei lavori dell'organo (alternanza di minoranza).

Art. 26 - Gruppi Consiliari

1. La costituzione dei gruppi e la nomina dei capigruppo è comunicata al Presidente del Consiglio Comunale nell'adunanza di insediamento del Consiglio con lettera sottoscritta da tutti i Consiglieri che intendono aderire al gruppo consiliare.

2. Le norme concernenti la costituzione dei gruppi consiliari, il loro funzionamento, la designazione e la convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione, il funzionamento e le attribuzioni della conferenza dei Capigruppo sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 27 - Consiglieri Comunali: entrata in carica

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualo-

ra, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 28 - Consiglieri Comunali - Prerogative

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie e informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.

4. Il Consigliere Comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.

5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal Regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;

b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, ed istanze di sindacato ispettivo.

6. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Presidente almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d'urgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.

7. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono inviate dal Consigliere che le promuove al Presidente del Consiglio ed al Sindaco. Per la loro trattazione si osservano le norme stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

8. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio possono essere presentate ad iniziativa di singoli consiglieri o gruppi di consiglieri al Presidente del Consiglio Comunale che le iscrive all'Ordine del giorno previa acquisizione dei pareri prescritti dalla legge ove necessario.

Art. 29 - Consiglieri Comunali: trattamento economico - Gettone di presenza dei Consiglieri comunali e indennità di funzione

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, secondo quanto stabilito dall'art. 82 del testo unico e dal d.m. 4 aprile 2000 n. 119, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni nella misura e nei casi stabiliti dalla legge.

2. **Comma abrogato dall'art. 2 comma 25 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.**

3. Con il Regolamento del Consiglio sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione della norma suddetta, la determinazione e l'erogazione dell'indennità di funzione, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 82 del testo unico e l'apposito decreto ministeriale.

4. Per i lavoratori dipendenti l'indennità di funzione sostitutiva del gettone di presenza non è soggetta al dimezzamento previsto dal primo comma dell'art. 82.

5. I Consiglieri hanno inoltre diritto, a norma di legge, di fruire di aspettative e permessi ai fini dell'espletamento del mandato, nel rispetto della legge.

6. È facoltà di ogni Consigliere autorizzare il Sindaco a pubblicizzare la propria dichiarazione dei redditi.

Art. 30 - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Presidente, entro 8 giorni successivi a ciascuna riunione.

2. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comu-

nicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma segreta. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

3. Il Consigliere, componente la Commissione consiliare permanente che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre sedute consecutive alle riunioni della commissione, regolarmente convocata, decade dalla carica di componente della stessa, eseguita negativamente la procedura di cui al precedente comma 2.

Contestualmente alla delibera di decadenza dall'incarico, il Consiglio Comunale provvede alla surroga del medesimo componente, nel rispetto del principio di rappresentanza proporzionale dei vari gruppi consiliari in seno alla Commissione stessa.

Art. 31 - Surrogazioni e supplenze

1. Per la surrogazione e la supplenza dei Consiglieri Comunali si fa rinvio a quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 32 - Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio - Incarichi esterni

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 33 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disciplinata dal Regolamento secondo i seguenti indirizzi:

a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;

b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica, posta elettronica, e telefax salvo espressa diversa richiesta del consigliere;

c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare in Consiglio e modalità agevolati di consultazione da parte dei Consiglieri;

d) l'avviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto c) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione dei gruppi consiliari e dei Consiglieri da parte del Presidente sulle questioni sottoposte al Consiglio;

e) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione all'albo comunale, dell'invio alla Giunta, alle circoscrizioni, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, agli organi d'informazione.

Art. 34 - Adempimenti prima seduta

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e la compatibilità, stabilite dal Capo III del Titolo III del testo unico n. 267/2000 e deve convalidare l'elezione ovvero dichiarare l'ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso la procedura di cui all'art. 69 del predetto testo unico.

2. La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:

a) alla elezione del Presidente e, con distinta votazione, dell'Ufficio di Presidenza;

b) al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana;

c) alla comunicazione da parte delle liste elette della formazione dei gruppi consiliari ed i relativi capogruppo;

d) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, con le deleghe ad essi attribuite, compreso il Vicesindaco, dallo stesso nominati;

e) alla elezione, tra i propri componenti, della Commissione elettorale comunale, con funzioni di Ufficio elettorale, ai sensi degli artt. 4-bis, 12 e seguenti del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, modificati dall'art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 35 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Regolamento Comunale indicherà il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e delle deliberazioni, nel rispetto dei vincoli fissati dalla legge.

2. I Consigli Comunali regolarmente convocati e le relative adunanze sono comunque valide nel caso in cui dopo la convocazione siano nel frattempo pervenute cause di cessazione dalla carica di Consiglieri Comunali comportanti l'applicazione

dell'istituto della surroga o della supplenza. Il presente disposto normativo non si applica nel caso debba darsi corso alla procedura di scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art. 141 comma 1 punto 3) del t.u.e.l.

3. Sono comunque fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 36 - Pubblicità delle sedute e votazione

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche con le modalità e salvi i casi previsti dal regolamento.

2. Le votazioni del Consiglio si effettuano a scrutinio palese, con le modalità stabilite dal regolamento, salvo i casi in cui questo prescriba lo scrutinio segreto.

Art. 37 - Verbale delle adunanze

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.

2. Il regolamento determina le forme particolareggiate per il funzionamento del Consiglio e stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.

3. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

4. Il Segretario Generale del Comune partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio ed è responsabile della verbalizzazione dell'adunanza. Egli sottoscrive il verbale definitivo unitamente a chi ha presieduto l'adunanza.

5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale titolare, le funzioni predette spettano a chi legalmente lo sostituisce.

6. Qualora la deliberazione da adottare investa un interesse proprio del Segretario Generale o dei suoi parenti o affini fino al quarto grado civile, le relative funzioni vengono assunte da chi legalmente lo sostituisce o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un Consigliere Comunale.

7. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce il contenuto essenziale del verbale, nonché le modalità di approvazione e di rettifica nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e documentale vigenti nell'ordinamento.

Art. 38 - Commissioni Consiliari

1. All'inizio di ogni tornata Amministrativa il Consiglio, oltre alle commissioni previste dalla legge, istituisce nel proprio seno, con rispetto del criterio proporzionale, Commissioni Consiliari permanenti con competenza nei diversi settori di attività comunale. Tali Commissioni Consiliari possono avvalersi della collaborazione di cittadini scelti dal Consiglio Comunale. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalle leggi e dal Regolamento.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina i poteri, il numero, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni delle Commissioni, nonché le forme di pubblicità dei lavori.

3. L'attività delle Commissioni di cui al presente articolo è esclusivamente consultiva o preparatoria e si concreta in pareri sulle materie trattate. Gli stessi costituiscono parte integrante dei susseguenti atti deliberativi di competenza degli organi collegiali se pervenuti nei termini e con le modalità previste dal Regolamento.

4. In conformità al terzo comma dell'art. 6 del testo unico è istituita la Commissione Consiliare permanente sulle pari opportunità che ha per compito di promuovere da parte del Consiglio e degli altri organi di governo del Comune condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti ed aziende ed istituzioni da esso dipendenti. La composizione e le norme di funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio ha la facoltà di istituire commissioni temporanee con compiti speciali. Possono essere costituite commissioni speciali su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere funzioni di controllo, di indagine, di inchiesta e/o di garanzia. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo, di indagine e/o di garanzia, se istituite, verrà attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. La suddetta deliberazione stabilisce la composizione delle commissioni, i relativi poteri, le modalità operative, nei limiti e nel rispetto della legge.

Pieve Emanuele (MI)

Art. 39 - Conferenza dei capigruppo

1. È istituita la Conferenza dei capigruppo consiliari. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e ne fanno parte tutti i capigruppo consiliari o loro delegati.

2. Funzioni e modalità di esercizio della conferenza dei capigruppo sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 40 - Il Consigliere Anziano

1. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale determinata a norma di legge, con esclusione del Sindaco neo eletto o dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

2. Il Consigliere Anziano presiede la prima seduta di Consiglio Comunale, fino alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

3. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 1 occupa il posto immediatamente successivo.

**Capo III
La Giunta Comunale***Art. 41 - Riserva di legge*

1. La legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla durata in carica e alla decadenza della Giunta, al numero degli Assessori, alla loro revoca, nonché le norme che riguardano le cause di incompatibilità alla carica.

2. Nelle predette materie, il presente Statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di attuazione.

Art. 42 - Composizione, presidenza, durata in carica

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 7 assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli assessori, compreso il Vicesindaco, entro il limite massimo previsto dalla presente norma, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima adunanza, successiva alla elezione.

3. Il Vicesindaco e gli assessori sono nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori cessano da quella di Consigliere all'atto della accettazione della nomina ed al loro posto subentrano i primi dei non eletti della loro lista.

4. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza o di impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

Art. 43 - Incompatibilità e divieti

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché degli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta e non possono essere nominati rappresentanti del Comune, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

3. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 44 - Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento del Sindaco ai sensi degli artt. 53 e 59 del testo unico. Nell'esercizio di detta funzione egli pone in essere tutte le attività e gli atti ascritti alla competenza del Sindaco.

2. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni vicarie vengono espletate dall'assessore più anziano. L'ordine di anzianità è quello con cui sono stati elencati gli assessori nell'atto di nomina della Giunta.

Art. 45 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o morte.

2. Le dimissioni da membro della Giunta Comunale sono presentate al Sindaco ed assunte al protocollo dell'Ente. Sino alla presa d'atto da parte del Sindaco esse sono revocabili. Il Sindaco assume il provvedimento di presa d'atto delle dimissioni entro 8 giorni dalla loro presentazione, indi provvede alla nomina di un nuovo assessore. Il Sindaco dà comunicazione delle dimissioni e della nomina del nuovo assessore al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

3. Il Sindaco dispone la revoca di uno o più Assessori o del Vicesindaco, provvedendo alla contemporanea nomina dei nuovi assessori o del Vicesindaco. Di detti provvedimenti dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

4. La decadenza viene pronunciata dal Sindaco, che provvede contestualmente alla nomina del nuovo Assessore. Del provvedimento dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

5. In caso di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco può conferire delega temporanea ad altro Assessore in carica comunicando il provvedimento al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 46 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori; le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno, possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse.

2. Il Sindaco dirige e coordina le attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. Nel caso di assenza o di impedimento del Sindaco le attività indicate dai precedenti commi 1 e 2 sono esercitate dal Vicesindaco o da chi esercita le funzioni vicarie di Sindaco.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire, su invito del Sindaco e con funzioni consultive, funzionari comunali ed esperti esterni che svolgano attività e funzioni nell'interesse dell'ente.

5. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di eventuale parità di voti, prevale quello del Sindaco o di colui che lo sostituisce nella presidenza della seduta.

6. Le deliberazioni della Giunta non sono valide, se non interviene la maggioranza dei suoi componenti compreso il Sindaco.

7. Si applicano, per quanto riguarda le funzioni di Segreteria della Giunta, le norme contenute nel precedente art. 37 commi 4-5-6.

8. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art. 47 - Attribuzioni e competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, o dei funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco:

a) alla redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;

b) alla realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;

c) alla promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;

d) esprimendosi, con proprie deliberazioni motivate, sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore Generale nel caso in cui le relative funzioni non sono conferite con decreto del Sindaco al Segretario Generale.

3. La Giunta adotta:

a) il Regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del testo unico;

b) le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;

c) le deliberazioni di concessione di patrocinio in occasione di iniziative promosse a favore della generalità dei cittadini residenti;

d) le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;

e) la deliberazione relativa all'aumento od alla diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri;

f) la deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;

g) la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;

h) lo schema annuale dei lavori pubblici da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

i) lo schema del programma triennale di lavori pubblici da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

l) ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all'art. 159 del testo unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;

m) la delibera per la promozione di azioni e liti a difesa delle ragioni e del patrimonio Comunale, nominando i legali a difesa del Comune, salvi i casi espressamente previsti dall'ordinamento ovvero dal regolamento di organizzazione in cui detta competenza viene specificatamente attribuita al Segretario Generale, al Direttore Generale ovvero ai responsabili delle posizioni organizzative.

4. La Giunta:

a) predisporre lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio Comunale per le deliberazioni che a questo competono;

b) approva, in base alla proposta del Direttore Generale, ove nominato, il piano esecutivo di gestione (PEG) dell'esercizio di cui all'art. 168 del testo unico ed approva le variazioni al PEG, inoltre approva il piano degli obiettivi (PDO) predisposto dal direttore generale ed allegato al documento di PEG;

c) propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all'art. 153, sesto comma;

d) presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;

e) propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini, tenuto conto di quanto dispone la legge 26 marzo 2001, n. 128;

f) adotta ogni altro provvedimento previsto dal testo unico, dalle leggi e da specifici regolamenti comunali attribuiti alla competenza della Giunta;

g) sulla base degli indirizzi espressi dallo Statuto e da apposito specifico regolamento per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali, dispone la presentazione al Ministero dei Beni Culturali dell'elenco descrittivo del patrimonio artistico, storico, archeologico di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del testo unico 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche ed integrazioni. Dispone altresì la catalogazione dei beni culturali presenti sul territorio informandone il ministero;

h) nell'ambito del regolamento degli uffici e servizi e delle dotazioni di personale dallo stesso previste, provvede a definire la struttura operativa del servizio integrato dei servizi sociali a rete di cui al precedente art. 10, gestito direttamente, ovvero a stabilire con la convenzione da stipulare con gli altri Comuni che si assoceranno, il piano di zona operativo di cui all'art. 19 della legge, da realizzare da tutti i Comuni partecipanti.

Art. 48 - Deliberazioni di urgenza della Giunta

1. Nei casi in cui la Giunta adotti le deliberazioni concernenti variazioni al Bilancio in via d'urgenza, le stesse devono essere motivate e tali da escludere la possibilità della tempestiva trattazione nella competente sede consiliare.

2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica, ovvero modifichi la deliberazione urgente della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per quanto riguarda i rapporti di qualsiasi natura eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Capo IV Il Sindaco

Art. 49 - Elezione, durata in carica, dimissioni del Sindaco

1. L'elezione, l'entrata in carica, la durata della carica, la candidabilità, l'eleggibilità, l'incompatibilità, la decadenza, lo status, le competenze e le attribuzioni del Sindaco sono determinate dalla legge.

2. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta davanti al Consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall'art. 52 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed

irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio; esse producono l'effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un commissario, nonché la decadenza della Giunta;

5. Per la cessazione dalla carica del Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, si osservano le disposizioni dell'art. 53 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267; in tal caso il Consiglio e la Giunta restano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Vicesindaco.

6. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59 del testo unico n. 267/2000, le relative funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

Art. 50 - Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco predisporre e presenta entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 20 le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Con le modalità ed i termini indicati nel suddetto articolo apporla tutti gli adeguamenti ritenuti necessari nel corso del mandato.

2. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il rendiconto delle attività svolte per la realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 51 - Ruolo e funzioni generali

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è capo dell'amministrazione ed ufficiale di governo; egli è pertanto l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta.

2. Al Sindaco in quanto membro del Consiglio Comunale spettano tutte le prerogative dei Consiglieri Comunali e di esso si tiene conto nel numero dei Consiglieri Comunali necessario per rendere legale l'adunanza.

3. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione fra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.

4. Entro il termine fissato dall'art. 20 del presente Statuto e con le modalità nello stesso stabilite, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Definito il programma di mandato ed approvati dal Consiglio Comunale gli atti di programmazione finanziaria operativa annuale e pluriennale, impartisce al Direttore Generale, se nominato, ed ai responsabili di servizio le direttive per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi previsti dal piano dettagliato di cui all'art. 197 del testo unico e degli interventi stabiliti dal piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta Comunale. Nell'esercizio delle funzioni, attribuitegli dall'art. 50 del testo unico, segue l'attuazione del programma verificando la conformità e tempestività degli interventi effettuati e promuove, ove necessario, l'adeguamento della azione amministrativa alle linee programmatiche.

5. Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.

6. Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo.

7. Indirizza e dirige lo studio e la formazione del «Piano generale dell'organizzazione del Comune», di cui all'art. 59 del presente Statuto, coordinando i contenuti e le finalità da detto articolo indicate con gli obiettivi del programma di mandato.

8. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

9. I provvedimenti emanati dal Sindaco nell'esercizio delle funzioni e competenze definite dalla legge e dai successivi articoli 52 e 53 sono correlati dall'impegno di spesa quando hanno natura mista e cioè quando il contenuto degli stessi evidenzia la prevalenza dell'attività di governo attribuita alla competenza esclusiva del Sindaco su quella rappresentata dalla mera attività gestionale di tipo esecutivo.

Pieve Emanuele (MI)

Art. 52 - Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dell'art. 54 del testo unico.

2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

3. In quanto autorità di protezione civile informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Il Sindaco può promuovere specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani del traffico già adottati dal Comune, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 2001, n. 93, in materia ambientale.

7. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

8. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dall'art. 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.

9. Adotta i provvedimenti demandatigli dalle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 53 - Funzioni e competenze esercitate quale rappresentante della comunità locale

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso in cui l'emergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali, regionali, o comunque sovracomunali competenti.

2. Il Sindaco o per sua delega l'Assessore risponde alle interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento consiliare.

3. Nella sua qualità di capo della amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e quelle che gli sono delegate dallo stato, dalla regione e da altri enti.

4. Il Sindaco inoltre:

a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale ed attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori;

b) nomina i componenti della Giunta Comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva all'elezione;

c) nomina e revoca il Segretario Comunale con le modalità, termini e procedure disposte dall'ordinamento;

d) convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale;

e) convoca e presiede la Giunta Comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali;

f) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;

g) stabilisce l'ordine del giorno della Giunta, ne dirige e ne coordina l'attività;

h) ha facoltà di delega;

i) promuove ed assume iniziative per concludere Accordi di Programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge,

secondo i programmi e le direttive fissate dal Consiglio Comunale;

l) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

m) convoca i comizi per i referendum consultivi, previsti dallo Statuto in conformità alla legge;

n) partecipa alla Conferenza dei Capigruppo ed alle riunioni dell'ufficio di presidenza;

o) fa pervenire all'ufficio del Segretario Generale l'atto delle proprie dimissioni per la presentazione al Consiglio Comunale.

Art. 54 - Esercizio della rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'Ente è il Sindaco, secondo l'art. 50, comma 2, del testo unico 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 53 del predetto testo unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.

2. Il Sindaco può conferire la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi adottati.

3. L'attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.

4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati all'albo pretorio, nella sede comunale, per 15 giorni.

5. Il Sindaco può inoltre conferire la rappresentanza legale con le stesse modalità indicate ai precedenti commi 3 e 4:

a) al Segretario Generale per la attuazione delle attività previste dall'ordinamento, dallo Statuto e dagli specifici regolamenti dell'ente, nonché per l'attuazione di specifici incarichi conferiti ai sensi dell'art. 97 comma quarto lettera d) del testo unico 18 agosto 2000, n. 267;

b) al Direttore Generale;

c) ai responsabili dei servizi e degli uffici.

Art. 55 - Esercizio della rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio del comune compete al Sindaco cui è conferito il potere di conciliare e transigere. Egli ha facoltà di delegare la rappresentanza in giudizio ed il potere di conciliare e transigere:

a) ad uno dei soggetti indicati al comma 5 del precedente art. 54 in relazione alle attività demandate ed alle competenze da essi esercitate ovvero ad altro funzionario. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi, gli ambiti e le modalità ed il limite di spesa di esercizio della delega conferita dal Sindaco;

b) ad un assessore qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo. Al Sindaco compete sottoscrivere la procura alle liti.

2. I responsabili dei servizi e degli uffici esercitano la rappresentanza in giudizio nei casi previsti dall'ordinamento.

3. I soggetti che esercitano il potere di conciliare e transigere in forza della delega conferita dal Sindaco hanno facoltà di richiedere l'espressione di apposito parere o indirizzo alla Giunta Comunale che è tenuta ad esprimersi con apposito atto deliberativo. Qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo e in tutti i casi in cui in sede conciliativa la transazione superi il limite stabilito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la Giunta Comunale approva apposita delibera di autorizzazione a conciliare e transigere.

4. Le funzioni di difesa sono esercitate dal servizio legale dell'ente. Qualora l'ente non sia dotato di tale servizio ovvero sia opportuno e necessario ricorrere ad un difensore esterno, la nomina è effettuata dalla Giunta, sentito il dirigente del settore interessato.

Art. 56 - Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del testo unico, dal presente Statuto e dal regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.

2. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'ente può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

3. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del suo mandato, per le funzioni e secondo le modalità stabilite dall'art. 108 del testo unico.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati, nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento e nel caso di mancato conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

5. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del testo unico possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, qualora tali funzioni non possano essere conferite al Segretario Comunale in relazione ai compiti allo stesso già attribuiti in relazione alla sua carica.

6. Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente e con deliberazione motivata adottata dalla Giunta Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da conferire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e per le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Per gli incarichi a contratto si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 110 del testo unico e dal citato regolamento comunale.

Art. 57 - Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma, nel rispetto del precedente art. 8, accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, i comportamenti stabiliti dall'art. 78, primo e secondo comma, del testo unico.

Art. 58 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può, con proprio provvedimento, delegare agli Assessori funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Nel rilascio delle deleghe, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai soggetti titolari della responsabilità dei servizi e degli uffici.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe agli assessori e le eventuali modifiche e revocche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

5. Dell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili.

6. Gli Assessori, cui sia stata conferita delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Titolo III ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Capo I Criteri generali di organizzazione

Art. 59 - Organizzazione comunale - Piano generale - Principi

1. La Giunta Comunale, nell'ambito dei poteri relativi all'or-

ganizzazione degli uffici e servizi alla stessa attribuiti dall'art. 48 del testo unico, tenuto conto «del principio di separazione tra poteri politici e funzioni gestionali» e dei principi espressi dal presente Statuto e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale provvede, con la partecipazione dei dirigenti e responsabili della gestione dell'ente, allo studio ed alla redazione, del «Piano generale dell'organizzazione del Comune», secondo i seguenti indirizzi:

a) analisi delle competenze che devono essere esercitate dal Comune dopo l'attuazione delle riforme, tenendo conto delle leggi modificate od abrogate, e dei conferimenti delle nuove funzioni disposte con provvedimenti statali e regionali di decentramento;

b) adozione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto 28 novembre 2000 e previsione dei provvedimenti per la sua attuazione;

c) verifica della condizione e qualità della vita della popolazione;

d) analisi della situazione e delle caratteristiche del sistema produttivo, delle potenzialità di evoluzione, delle azioni che il comune può attivare e realizzare per la promozione ed il sostegno dello sviluppo, valutando le ricadute in termini di occupazione e di apporto economico per la popolazione e di valorizzazione e tutela del territorio;

e) valutazione delle nuove competenze e capacità d'intervento che il Comune può esercitare per effetto della sua trasformazione, con particolare riguardo al sistema sociale ed economico;

f) definizione e verifica:

1) della consistenza delle risorse acquisibili nell'attuale condizione e di quelle conseguibili per effetto degli interventi programmati e programmabili dall'ente;

2) della sostenibilità della pressione tributaria e tariffaria che ne consegue, per gli apporti che lo sviluppo dovrà assicurare al Comune;

g) definizione della strategia del Comune nella programmazione e degli obiettivi del piano di rinnovamento e per la loro realizzazione;

h) valutazione degli scenari futuri prevedibili e della coerenza rispetto ad essi delle azioni ed interventi programmati;

i) organizzazione della partecipazione effettiva dei cittadini all'esercizio diretto ed autonomo di funzioni e compiti di pubblico interesse, ora gestiti dal Comune;

l) verifica delle forme di gestione dei servizi pubblici locali e trasformazione della loro organizzazione mediante affidamento della gestione a società partecipate, prevedendo un controllo effettivo della qualità delle prestazioni, della fruibilità assicurata a tutti i cittadini e del contenimento dei prezzi e delle tariffe;

m) adeguamento delle politiche del personale alla nuova organizzazione, elevando la professionalità di quello in servizio, provvedendo ad acquisire competenze professionali di elevato livello necessarie per la nuova organizzazione e le nuove finalità del Comune;

n) determinazione di un quadro organico di rapporti con tutte le componenti della comunità, costituendo un sistema attivo di permanente comunicazione aperto a tutti i soggetti, per valutare tempestivamente le esigenze da soddisfare e disporre con immediatezza gli interventi di propria competenza;

o) organizzazione con criteri moderni ed efficaci del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge quadro 8 novembre 2000, n. 3; a tal fine possono essere costituite una o più istituzioni coordinate dal Comune per svolgere nella comunità - ed eventualmente in forma coordinata con quelle contermini - ogni azione utile, a mezzo di figure professionali adeguate;

p) organizzazione di reti informatiche, elettroniche e telematiche, utilizzabili, con le cautele di legge, dalle componenti sociali ed economiche interessate ed aperte a tutte le innovazioni tecnologiche esistenti e che si proporranno in futuro, e verifica della possibilità di attuare con i comuni contermini un servizio associato per dette finalità;

q) istituzione di servizi associati per la tutela della sicurezza della popolazione e dei loro beni, collaborando e coordinandosi con gli organi dello Stato secondo quanto previsto dal vigente ordinamento;

r) adozione di un sistema organizzativo per la tutela dell'ambiente ed il razionale uso del territorio, bonifica e ripristino dei siti inquinati, anche coordinato con altri comuni contermini ed enti a ciò preposti.

Art. 60 - L'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel capo I del titolo IV del testo unico n. 267/2000 e dei seguenti criteri:

Pieve Emanuele (MI)

a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;

b) semplificazione delle procedure ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;

c) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;

d) organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;

e) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune;

f) affermazione del principio di autonomia, funzionalità, economicità della gestione e di professionalità e responsabilità del personale.

2. Il Comune di Pieve Emanuele, riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati secondo le modalità e nel rispetto dei contratti di lavoro vigenti nel comparto delle autonomie locali.

Art. 61 - Il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto «del principio di separazione tra poteri politici e funzioni gestionali», dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, oltre che i rapporti reciproci tra uffici e tra questi e gli organi amministrativi. Esso disciplina altresì, in conformità con la vigente normativa ed i contratti di lavoro i procedimenti e le sanzioni disciplinari. Il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici disciplinerà le modalità di sostituzione nei casi di assenza o di impedimento del Segretario, del Direttore Generale e dei responsabili dei servizi e degli uffici, nel rispetto dell'ordinamento.

2. Il regolamento nel disciplinare l'assetto organizzativo del personale deve configurare una struttura operativa:

a) dinamica, flessibile e integrata in relazione agli obiettivi strategici dell'amministrazione comunale ed agli indirizzi espressi dagli organi di governo dell'Ente;

b) funzionale al conseguimento dei risultati secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione;

c) articolata per centri di responsabilità dotati di adeguate risorse professionali e moderne tecnologie.

A tal fine la struttura operativa sarà articolata in unità operative semplici ed unità operative complesse consistenti nell'insieme di unità semplici cui ricondurre l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Il regolamento dovrà indicare modalità di coordinamento e di integrazione tra le diverse strutture operative che siano funzionali a rendere più incisiva ed efficace l'azione amministrativa.

3. Il regolamento indicherà altresì le modalità con le quali l'amministrazione comunale assicura:

a) che il personale sia dotato di idonee strutture operative e tecnologiche idonee a rendere più efficaci le modalità di funzionamento degli uffici e dei servizi;

b) la tutela della salute nei luoghi di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni;

c) lo sviluppo professionale del personale garantendone l'accesso alle attività di formazione professionale permanente;

d) il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori sul posto di lavoro e nel contesto dell'organizzazione aziendale.

4. In tema di controlli interni detto regolamento disciplinerà:

a) la periodicità delle valutazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;

b) l'individuazione di criteri procedure, meccanismi e strumenti di valutazione dei responsabili di posizione organizzativa;

c) l'individuazione dell'organo competente alla valutazione;

d) la previsione degli uffici posti alle dirette dipendenze del capo della amministrazione;

e) la previsione del potere sostitutivo del capo dell'amministrazione sui responsabili dei servizi e degli uffici e sui dirigenti;

f) la previsione del potere sostitutivo del Direttore Generale e del Segretario Comunale sui dirigenti.

Capo II

Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

Art. 62 - Il Segretario Comunale: inquadramento e funzioni istituzionali

1. Il Segretario Comunale è un dirigente pubblico, iscritto al-

l'Albo previsto dalla normativa vigente dipendente dalla Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e provinciali e nominato dal Sindaco conformemente a quanto previsto dall'ordinamento.

2. Il Segretario Comunale è titolare della funzione di direzione complessiva dell'organizzazione amministrativa e garantisce il necessario raccordo fra organi politici e gestionali. Al Segretario spetta il coordinamento unitario dell'azione amministrativa ai fini della sua efficienza e regolarità, assicurando che il complesso dell'attività posta in essere sia connotato dai criteri di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e sia diretto, nella sua definitiva attuazione, alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel programma politico di governo.

3. Per l'attuazione ottimale di quanto descritto al comma precedente, il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività, salvo quando il Sindaco non abbia provveduto alla nomina di un direttore generale esterno, nei casi in cui ciò sia permesso dalla legge. Al Segretario rispondono tutte le figure apicali dell'ente, nessuna esclusa.

4. Nell'ambito delle proprie funzioni, il segretario emana direttive e circolari ed esprime pareri, di sua iniziativa o dietro specifica richiesta.

5. L'amministrazione assicura che l'ufficio del Segretario Comunale sia dotato di risorse umane, strumentali ed economiche adeguate per lo svolgimento delle funzioni che gli sono state attribuite e per il conseguimento dei risultati relativi agli obiettivi assegnati.

6. Può essere istituita la figura del vice Segretario Comunale, nominato dal Sindaco, che esercita le funzioni del segretario generale in ogni caso di sua assenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

7. Nell'ipotesi in cui al segretario siano attribuite le funzioni di direzione generale egli:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente;

b) sovrintende alla gestione dell'ente, secondo gli indirizzi impartiti dal Sindaco, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza e trasparenza;

c) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione;

d) presenta la proposta di piano dettagliato degli obiettivi;

e) presiede il comitato direttivo (CO.DIR.) composto dalle figure apicali delle aree funzionali in cui è suddiviso l'organigramma dell'ente;

f) presiede il nucleo di valutazione, eccettuato i casi in cui l'amministrazione decide che la composizione dell'organo debba essere completamente esterna;

g) presiede la delegazione trattante di parte pubblica che siede al tavolo delle relazioni sindacali;

h) verifica lo stato di efficienza dei servizi pubblici locali erogati dall'ente.

8. In ogni caso il Segretario Comunale:

a) svolge la funzione di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, garantendo l'attività di controllo prevista dall'art. 147, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta, del Consiglio e degli altri organi collegiali che richiedano espressamente la sua presenza;

c) è responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta; egli sottoscrive gli atti dei processi verbali di Giunta e Consiglio unitamente a chi presiede la riunione. Qualora la deliberazione da adottare investa un interesse proprio del segretario o di suoi parenti ed affini entro il quarto grado civile egli viene sostituito in tutte le sue funzioni dal vicesegretario, da un segretario supplente o, in casi eccezionali, da un Consigliere Comunale delegato dal presidente per il Consiglio Comunale e da un assessore incaricato dal Sindaco per la Giunta Comunale;

d) coordina l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta;

e) in casi eccezionali e di assenza momentanea dei responsabili dei servizi, esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di delibera di Giunta e di Consiglio;

f) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;

g) presidia la funzione di semplificazione ed ammodernamento dell'attività amministrativa, collaborando nella introduzione delle innovazioni necessarie;

h) esercita ogni altra funzione che gli venga attribuita dallo Statuto (v. art. successivo) e dai regolamenti o che gli venga conferita dal Sindaco.

Art. 63 - Funzioni specifiche del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto degli indirizzi impartitigli dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente oltre ad assolvere alla funzione di cui all'art. 62, comma 7 lett. e):

- a) promuove l'azione disciplinare nei confronti delle figure apicali dell'ente;
- b) è responsabile del corretto esercizio del diritto di accesso degli Amministratori, Consiglieri e cittadini e adotta i provvedimenti organizzativi idonei a garantirne la concreta attuazione;
- c) riceve le dimissioni del Sindaco informandone il prefetto;
- d) è responsabile delle procedure conseguenti alla presentazione delle dimissioni da parte di consiglieri e assessori;
- e) informa gli organi di governo competenti sulle eventuali inadempienze degli organi rispetto a termini e scadenze previste dalla normativa vigente;
- f) esercita il controllo sulla legalità sostanziale degli atti emanati dagli organi politici e dai dirigenti, avvalendosi di un funzionario di sua fiducia nella espletazione di tale funzione;
- g) presiede le commissioni di concorso e le selezioni per l'assunzione di personale appartenente alla cat. D3 o, comunque, con funzioni apicali.

Art. 64 - Direttore generale esterno

1. Il Sindaco, ove non abbia provveduto a conferire le funzioni di direzione generale al Segretario Comunale, può investire di tale funzione un soggetto esterno alla dotazione organica dell'ente, con contratto a tempo determinato ed in base a quanto stabilito dall'ordinamento vigente. In tal caso, egli dovrà disciplinare i rapporti tra il segretario e il direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli, tenendo presente quanto disposto dal precedente art. 62, comma 2, che conferisce al primo la funzione di direzione complessiva dell'ente.

2. Nell'ipotesi in cui le funzioni di direzione generale siano affidate al segretario, il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, può prevedere la istituzione della figura del vicedirettore con specifico riferimento alle funzioni espletate dal Segretario Comunale in quanto direttore generale.

Art. 65 - Funzioni dirigenziali

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi per lo svolgimento di funzioni dirigenziali in relazione agli obiettivi programmatici con provvedimento motivato e secondo criteri di competenza professionale. La durata degli incarichi non può essere superiore al mandato del Sindaco. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi, così come l'attribuzione delle funzioni di direzione generale al Segretario Comunale, è prorogato sino a quando il Sindaco nuovo eletto non assuma un nuovo provvedimento che può anche essere di conferma.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono revocati in caso di: inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco o dalla Giunta; responsabilità amministrativa grave e reiterata; responsabilità disciplinare; altre fattispecie previste dai contratti collettivi di lavoro.

3. Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma, il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione di Giunta motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento comunale per la qualifica da ricoprire.

4. In caso di comprovata assenza di professionalità adeguate all'interno della dotazione organica, il Sindaco può procedere, previa deliberazione motivata di Giunta, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni con soggetti in possesso dei requisiti richiesti in relazione alla qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, dai contratti collettivi e dalla normativa concernente l'affidamento di incarichi professionali e sono legati alla durata del mandato del Sindaco.

Art. 66 - Competenze e responsabilità dei responsabili dei servizi e degli uffici

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai responsabili di posizione organizzativa cui sono attribuite le funzioni dirigenziali, che la effettuano secondo i criteri e le norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti che hanno autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell'ente del quale sono responsabili.

1-bis. È istituito il CO.DIR. (Comitato Direttivo) composto dalle figure apicali delle aree funzionali in cui è suddiviso l'organigramma dell'ente e presieduto dal Segretario Comunale. L'organo adotta le decisioni concernenti l'espletazione della funzione di direzione generale e riguardanti l'attività gestionale dell'ente.

2. I responsabili delle posizioni organizzative con funzioni dirigenziali concorrono ciascuno per le competenze del settore al quale sono preposti, allo studio e impostazione del «piano generale dell'organizzazione del Comune», di cui all'art. 59.

3. Appartengono ai predetti funzionari tutti i compiti relativi all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dal testo unico o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non inclusi fra le funzioni del Segretario Generale o del Direttore Generale, stabilite rispettivamente dagli artt. 97 e 108 del testo unico.

4. Ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo fra i quali, in particolare, quelli stabiliti dal terzo comma dell'art. 107 del testo unico, nonché l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici.

5. Le attribuzioni dei responsabili di posizione organizzativa possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

6. Dall'entrata in vigore del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del Comune l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti ovvero ai soggetti che ne svolgono le funzioni salvo quanto previsto dall'art. 50, relativo alle funzioni attribuite al Sindaco dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, alla sovrintendenza del Sindaco stesso al funzionamento degli uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune. Sono altresì di diretta competenza del Sindaco le funzioni quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e nei servizi di competenza statale di cui all'art. 54 del testo unico.

7. I responsabili delle posizioni organizzative sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

8. Alla valutazione dei responsabili delle posizioni organizzative e dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 20 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'art. 147 del testo unico.

Art. 67 - Funzioni di direzione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento dei servizi e degli uffici indica, in via esemplificativa, le funzioni e gli atti, a rilevanza interna ed esterna che ricadono nella competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi delle disposizioni di legge.

2. I responsabili dei servizi e degli uffici sono gli organi di consulenza istruttoria ed attuazione operativa rispetto agli atti fondamentali del Consiglio Comunale ed agli atti di amministrazione della Giunta Comunale e del Sindaco.

3. In sede istruttoria essi, avvalendosi anche della consulenza giuridica del Segretario Comunale, contribuiscono alla formazione della volontà dei predetti organi istituzionali elettivi:

- a) elaborando le alternative di soluzione e le relative valutazioni costi/benefici rispetto agli argomenti in esame;
- b) fornendo i pareri obbligatori rispettivamente di legittimità, regolarità tecnica e contabile su tutte le proposte di deliberazione ed eventuali emendamenti;
- c) fornendo altresì pareri facoltativi al Sindaco per gli atti a rilevanza esterna emessi nella sua qualità sia di Capo dell'Amministrazione sia di Ufficiale di Governo;
- d) in sede attuativa, traducendo la volontà del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco in azioni ed operazioni gestionali, curandone con modalità trasparenti le procedure esecutive ed assicurandone i risultati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

4. Il Sindaco esercita la funzione di raccordo tra l'attività di indirizzo e controllo degli organi elettivi e la gestione amministrativa, svolta dai funzionari e coordinata dal Segretario Generale ovvero, se nominato, dal Direttore Generale.

5. I responsabili dei servizi e degli uffici sono responsabili diretti della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione delle strutture cui sono preposti.

Art. 68 - Programmazione e verifica dei risultati

1. Il funzionamento dell'Ente assicura la programmazione degli obiettivi ed il controllo dei risultati. Il Bilancio Preventivo ed il

Pieve Emanuele (MI)

piano esecutivo della gestione costituiscono gli strumenti-guida dell'attività gestionale, il conto consuntivo costituisce anche strumento per riscontro dei risultati.

2. In sede di programmazione finanziaria ed organizzativa annuale sono assegnate alle unità operative le risorse economiche strumentali ed umane necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati.

3. Il Comune, per una moderna e funzionale organizzazione, adoterà tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.

Art. 69 - I controlli interni e la verifica dei risultati

1. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi definisce gli strumenti, le metodologie, i criteri, le modalità del controllo interno per realizzare le seguenti finalità:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 e del titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, fermi restando i seguenti:

a) l'attività di valutazione e controllo supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;

b) il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dell'ente.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.

5. L'attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate e generalizzate.

TITOLO IV I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I Finalità e forme di gestione

Art. 70 - Qualità dei servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 71 - Le forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle forme e per le finalità stabilite dalla normativa generale nonché dalla specifica normativa di settore cui si fa rinvio.

2. Il processo decisionale che conduce alla scelta della forma di gestione più adeguata sotto il profilo sia economico, sia organizzativo, dovrà essere supportato da validi criteri di analisi idonei a valutare e comparare i risultati attesi in termini di economicità, efficienza ed efficacia tra le diverse modalità e forme di gestione.

3. La gestione delle reti, l'erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, nonché la somministrazione di servizi e funzioni prive di rilevanza economica sono organizzati in base a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente, utilizzando le forme e gli organi da essa previsti e rispettando il principio di pari opportunità sancito dall'art. 8.

*Art. 72 - aziende speciali - **abrogato***

*Art. 73 - L'Istituzione - **abrogato***

*Art. 74 - Società di capitali con partecipaz. comunale - **abrogato***

Capo II

I rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni

Art. 75 - Amministratori, nomina e revoca

1. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende od istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllate sono nominati ovvero designati, tra coloro che abbiano comprovate esperienze di amministrazione e siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per essere eletti Consiglieri Comunali.

2. I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati, nei termini di legge, dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. L'atto di nomina è corredato da un documento che indica i programmi e gli obiettivi da raggiungere e dal curriculum documentato nel quale sono evidenziate e comprovate le esperienze di amministrazione ed i titoli posseduti nonché il possesso dei requisiti indicati al precedente primo comma.

3. Per le nomine e le designazioni sarà rispettato quanto sancito dall'art. 8.

4. La revoca anche di singoli rappresentanti del Comune negli enti di cui al primo comma viene promossa dal Sindaco con provvedimento motivato.

5. La mancata adozione dell'atto di nomina ovvero di designazione da parte del Sindaco, costituiscono motivo per l'attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 136 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

6. Di tutte le nomine, le designazioni, le revocche disposte dal Sindaco è fatta comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

TITOLO V L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA

Capo I Potestà tributaria e di spesa

Art. 76 - Autonomia finanziaria

1. Il comune nell'ambito dei principi fissati dall'art. 119 della Costituzione e dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario è titolare di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.

3. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

4. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono prioritariamente impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

5. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non possono essere effettuate con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicare l'equilibrio.

6. Gli organi di governo dell'ente assicurano che le politiche di entrata e di spesa prescelte siano fondate su criteri di razionalità economica e correlate al programma politico amministrativo. A tal fine la direzione dell'ente ed i responsabili degli uffici e dei servizi forniranno agli organi suddetti l'assistenza e la consulenza tecnica e giuridica necessaria per consentire che l'ente si avvalga di misure e di strumenti di finanza alternativa presenti sul mercato finanziario e consentite dalla legge che possano rivelarsi utili ed idonei per incrementare le risorse economiche dell'ente e ridurre il peso dell'indebitamento, liberando risorse finanziarie utili per la attuazione del programma politico-amministrativo.

Art. 77 - Autonomia impositiva

1. Il Comune in armonia con la Costituzione e secondo i prin-

cipi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in quanto titolare di autonomia impositiva, ha entrate proprie, istituisce ed applica tributi propri.

2. Il Comune provvede all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

4. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso.

5. I suddetti servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
- b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;
- c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 78 - Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo Statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;
- b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall'art. 6 della legge n. 212/2000;
- c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
- d) rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'ente;
- e) interpellato del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d'interpellato del contribuente dall'art. 11 della legge n. 212/2000;
- f) garante del contribuente: il Consiglio Comunale può istituire il «Garante del contribuente», avvalendosi inizialmente del Difensore civico e, dopo le opportune verifiche, assumendo definitive determinazioni al riguardo.

Capo II

L'Ordinamento finanziario e contabile

Art. 79 - La contabilità comunale

1. La Giunta Comunale adotta il sistema di contabilità economica in conformità all'art. 232 del testo unico n. 267/2000 ed il controllo di gestione di cui agli artt. 196 e 147 del predetto t.u. a decorrere dalla data e secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, previo adeguamento dello stesso.

Art. 80 - Il Regolamento di contabilità

1. Il regolamento di contabilità nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento, delle specifiche norme contenute nella parte seconda del testo unico 18 agosto 2000 n. 267 e del presente Statuto disciplina le modalità organizzative e l'esercizio della gestione contabile delle attività e dei servizi dell'ente, entro i limiti inderogabili fissati dall'art. 152 comma quarto del citato testo unico. In detto ambito disciplina in particolare:

- a) le modalità di affidamento del servizio di tesoreria ed i rapporti con il tesoriere del comune;
- b) modalità e periodicità del controllo di gestione;
- c) modalità e termini di espressione del visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria;
- d) modalità di esplicitazione delle forme di collaborazione dei revisori dei conti con il Consiglio Comunale, mezzi e risorse strumentali da mettersi a loro disposizione.

2. L'organizzazione del servizio economico-finanziario dell'ente è disciplinato dal regolamento sull'organizzazione dei servizi e degli uffici.

Art. 81 - Beni comunali

1. I beni appartenenti al Comune di Pieve Emanuele sono disciplinati dagli artt. 824 e 826 del Codice Civile.

2. Il Comune deve tenere un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili. Esso deve essere annualmente aggiornato.

3. Della esattezza dell'inventario, delle integrazioni e modificazioni, nonché della sua regolarità è responsabile l'ufficio individuato dal regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.

4. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità della formazione, di aggiornamento e valutazione della consistenza dei beni demaniali e patrimoniali.

5. Apposito specifico regolamento disciplinerà inoltre le condizioni, le modalità d'uso e di pagamento dei corrispettivi di locazione in stretta correlazione con i principi economico-patrimoniali disposti dall'ordinamento.

6. La competenza a deliberare l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni è attribuita al Consiglio Comunale, se si tratta di immobili, alla Giunta Comunale negli altri casi e previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni previste dalla legge.

Capo III

L'Organo di revisione economico-finanziaria

Art. 82 - Revisori dei conti

1. La nomina, le competenze e funzioni e le modalità con le quali vengono esercitate sono disciplinate dal titolo VII del t.u.e.l. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Oltre alle competenze propositive, consultive, collaborative e di controllo disposte dalla legge i revisori dei conti possono, su richiesta del Sindaco:

- a) esprimere alla struttura operativa dell'ente, alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, proprie valutazioni e suggerimenti sui metodi, i parametri e gli indicatori per rendere più efficaci le forme di controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196, 197 del t.u.e.l.;
- b) formulare sulla proposta di bilancio, prima dell'approvazione del relativo schema da parte della Giunta ed in sede di espressione del parere sul rendiconto della gestione, suggerimenti e proposte sulla scelta delle fonti di finanziamento delle spese di investimento, sulla struttura dei piani finanziari, sulle politiche tariffarie e tributarie, sulla esternalizzazione di servizi, supportandoli con indicatori e parametri economico-patrimoniali collegati alla struttura di bilancio, al fine collaborare con la amministrazione comunale nella individuazione delle soluzioni più efficaci.

3. I revisori attuano, in conformità alla disciplina del CCNL del comparto regioni-autonomie locali e con le modalità previste dal regolamento di contabilità, i controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio.

4. Ai revisori dei conti è consentito altresì partecipare alle sedute della Giunta quando la stessa intenda esaminare particolari problematiche di ordine finanziario.

5. L'organo di revisione, per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite si avvale della collaborazione dell'ufficio comunale individuato dal regolamento di contabilità.

6. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con cui le funzioni attribuite all'organo di revisione devono essere esercitate e le cause di revoca.

Pieve Emanuele (MI)

TITOLO VI GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Gli istituti di partecipazione

Art. 83 - Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

1. Al Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, spetta il compito di realizzare l'esercizio di funzioni e compiti da parte delle famiglie e delle loro formazioni sociali che così direttamente partecipano all'attività del Comune, secondo quanto prevedono l'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'art. 3 del testo unico e l'art. 12 del presente Statuto.

2. La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità, nella quale sono compresi:

- i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;
- le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.

3. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 84 - Libero associazionismo

1. Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro. Riconosce le Parrocchie e gli Oratori per il servizio culturale, sociale e formativo che essi svolgono a favore dei cittadini, nonché le aggregazioni a carattere religioso di qualsiasi confessione che perseguono i medesimi obiettivi. In particolare il Comune riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni portatrici di interessi diffusi.

2. Il Comune valorizza le libere forme associative democratiche e non-violente, operanti sul territorio comunale sia in via esclusiva sia quali articolazioni di organismi più ampi, con concessioni in uso di locali o terreni, ovvero con concessioni di pubblici servizi a quelle di carattere cooperativo locale.

3. Con apposito regolamento sono determinate le modalità per l'iscrizione delle Associazioni di partecipazione, senza spese, e con procedure effettuate d'ufficio, nell'apposito registro tenuto dal Comune denominato «Albo delle Associazioni» con il fine esclusivo di mantenere attivamente costanti rapporti di collaborazione delle Associazioni stesse con l'ente. Il suddetto Albo è suddiviso in categorie operative identificate dal regolamento.

4. Per essere riconosciute le associazioni devono:

- avere un proprio Statuto, di cui il Comune conserva copia, in cui sono contemplate forme di democrazia interna, che garantiscano la libera adesione, partecipazione e accesso ai cittadini interessati, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice Civile, senza discriminazione alcuna;
- dimostrare di non perseguire fini di lucro;
- attuare almeno un'iniziativa pubblica nel corso dell'anno solare.

5. Il regolamento stabilisce le modalità per ottenere l'iscrizione all'albo e per la verifica dei requisiti di cui al comma precedente.

6. La violazione di principi costituzionali o delle proprie norme statutarie, nonché un uso improprio di quanto elencato nel secondo comma del presente articolo, comportano l'espulsione dell'associazione dall'Albo con modalità stabilite nel regolamento.

7. La Giunta, secondo le decisioni espresse dal Consiglio ai sensi degli artt. 8 e 42, comma 2/d, del testo unico e d'intesa con il Presidente del Consiglio, assume ogni idonea iniziativa per promuovere e sostenere l'istituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare all'amministrazione del Comune, anche su base di quartiere o di frazione, per assicurare, per tali finalità, la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale.

8. La Presidenza del Consiglio Comunale e la Giunta, attraverso un apposito servizio istituito presso il settore amministrativo comunale competente, assicurano alle associazioni di partecipazione tempestive informazioni sulle attività ed iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione, promuovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi.

L'attività di comunicazione e di valutazione delle proposte viene effettuata d'intesa fra la Presidenza del Consiglio e la Giunta.

9. La Presidenza del Consiglio Comunale e la Giunta indicano d'intesa, con la periodicità stabilita dal regolamento, incontri con i rappresentanti delle associazioni, con l'intervento dei dirigenti e responsabili dei servizi interessati, per valutare le proposte pervenute, verificarne la possibilità di attuazione e definirne modi e tempi.

Art. 85 - Comitati di quartiere consulte e forum

1. Il Consiglio Comunale approva l'istituzione di Comitati di quartiere o di frazione per specifici problemi riguardanti il territorio interessato.

2. Il Consiglio Comunale può approvare l'istituzione di organismi di partecipazione a carattere specifico, denominati «Consulte», e l'istituzione di momenti assembleari denominati «forum» finalizzati a migliorare il rapporto Amministrazione-Cittadini.

3. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale degli stranieri, comunitari ed extracomunitari, regolarmente soggiornanti sul proprio territorio, il comune di Pieve Emanuele favorirà la formazione di una «consulta degli stranieri» residenti nel territorio comunale.

4. Contestualmente il Consiglio Comunale approva i relativi regolamenti, che stabiliscono le modalità istitutive, la cadenza e la disciplina delle convocazioni nonché le modalità di partecipazione.

Art. 86 - Consultazioni della popolazione

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Sindaco, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento, può disporre la consultazione della popolazione. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, ai residenti ed operatori in quartieri, frazioni od ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione. I cittadini indicati al precedente articolo 83 comma secondo possono partecipare alla consultazione.

2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali ed è effettuata:

a) mediante *forum* di cittadini, tenuti nelle sedi comunali od in altri ambienti idonei, indetti nelle forme e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento, con l'intervento dei rappresentanti degli organi di governo del Comune, delle associazioni territorialmente o funzionalmente interessate e dei dirigenti responsabili dei servizi ed attività comunali pertinenti alla riunione;

b) mediante questionari inviati dal Sindaco alle famiglie, con le modalità e termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentano di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.

3. Le modalità di attuazione della consultazione sono stabilite da apposito regolamento comunale.

4. Dei risultati delle consultazioni deve essere dato atto nei provvedimenti dell'organo che le ha promosse.

Art. 87 - Istanze, Petizioni e Proposte

1. Gli elettori del Comune, singoli o associati, hanno facoltà di presentare istanza, petizioni e proposte all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi riguardo, materie di esclusiva competenza locale.

2. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dall'assessore competente per materia, insieme con il dirigente responsabile del servizio interessato i quali procedono alla loro rapida valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento.

3. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta, l'Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti eventualmente i cittadini interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato nel precedente comma.

4. Le istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio Comunale nelle materie di competenza di tale organo, sono trasmesse immediatamente al Presidente che ne informa il Sindaco e le sottopone, a seconda del loro oggetto, al Consiglio Comunale od alla Commissione competente entro 40 giorni dalla ricezione. Il Presidente, quando l'istanza è di competenza del Consiglio Comunale, e la Commissione competente, quando spetta ad essa pronunciarsi, possono sentire i cittadini interessati. La

risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio Comunale è, in ogni caso, effettuata dal Presidente il quale precisa, nella risposta, l'organo che si è su di essa pronunciato. Della risposta è inviata copia al Sindaco.

5. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; per le petizioni e le proposte, è prescritta la sottoscrizione da parte di almeno il 2% del corpo elettorale risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Agli effetti del precedente comma, si intende:

a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;

b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta agli Organi comunali una o più esigenze di interesse generale, esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;

c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini chiede al competente Organo comunale di adottare uno specifico provvedimento, ovvero di revocarne uno o più in essere.

7. L'autenticazione delle firme è prevista per le sole petizioni e proposte ed avviene a norma del Regolamento sul referendum di cui al successivo art. 91.

8. In ogni caso le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

Capo II

Il bilancio partecipativo

Art. 88 - Comune e partecipazione

1. Il Comune di Pieve Emanuele individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.

2. L'attivazione del meccanismo partecipativo e la sua traduzione in forme progettuali e in iniziative concrete e condivise sono quindi strettamente vincolate al valore attribuito al coinvolgimento diretto della cittadinanza e all'importanza del riconoscimento del cittadino come attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.

3. Il Comune di Pieve Emanuele si impegna pertanto a garantire la realizzazione di progetti partecipati, anche e soprattutto attraverso la individuazione di figure di collaborazione, facilitazione e mediazione espressamente finalizzate a favorire il processo di condivisione delle scelte relative all'utilizzo ed alle finalità di quota o quote di bilancio.

Art. 89 - Assemblee di quartiere - **abrogato**

Art. 90 - Modalità di attuazione - **abrogato**

Capo III

I referendum comunali

Art. 91 - I Referendum

1. Sono ammesse le seguenti forme di referendum popolare:

- abrogativo di deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- propositivo di proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta;
- consultivo.

2. I referendum sono indetti dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria.

3. Hanno diritto di voto esclusivamente gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

4. Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria nel rispetto dei principi dell'ordinamento e statutari.

Art. 92 - Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo può avere ad oggetto ogni deliberazione approvata dal Consiglio o dalla Giunta, con la esclusione delle seguenti materie ed atti:

- materia tributaria e tariffaria;
- elezione, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
- regolamenti interni;
- bilancio preventivo e rendiconto della gestione;
- atti relativi al personale comunale, compreso il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- atti inerenti alla tutela dei diritti delle minoranze;

g) atti e deliberazioni produttivi di effetti in tema di diritti ed interessi legittimi di altri cittadini, la cui abrogazione è suscettibile di azioni risarcitorie in danno all'ente.

2. Il referendum abrogativo è indetto dal Sindaco:

a) quando lo richieda almeno il 5% del corpo elettorale iscritto nelle liste elettorali alla data del 31 dicembre precedente;

b) quando viene proposto da 1/3 dei consiglieri in carica e deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco.

3. L'approvazione del referendum abrogativo determina la abrogazione della deliberazione dal primo giorno del mese successivo. Il Sindaco ha facoltà di comunicare l'esito del referendum al Consiglio Comunale entro 30 giorni.

Art. 93 - I Referendum Consultivi e propositivi

1. Per i referendum consultivi valgono le stesse norme stabilite ai precedenti artt. 91 e 92.

2. Il Sindaco può promuovere, previa deliberazione della Giunta, referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico da adottare, o già adottati dal Comune, ai sensi dell'art. 17, quinto comma, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 94 - Effetti del referendum

1. L'esito dei referendum è valido nel caso in cui i votanti rappresentino almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. La proposta si intende accolta se ottiene il 50% + 1 dei voti favorevoli.

2. In tal caso il Sindaco è tenuto a sottoporre all'organo competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito referendario.

3. Se l'esito del referendum è stato negativo, il Sindaco ha la facoltà di proporre ugualmente all'organo competente, entro lo stesso termine, la deliberazione anzidetta.

4. Il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo argomento, se non siano trascorsi almeno 2 (due) anni.

Capo IV

Azioni popolari a tutela degli interessi comunali

Art. 95 - Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ai sensi dell'art. 9 del testo unico, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

Art. 96 - Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all'art. 9, terzo comma, del testo unico, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

Capo V

Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso

Art. 97 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.

Pieve Emanuele (MI)

3. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento, assistiti ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento ed a quelli negli stessi richiamati se ciò sia rilevante ai fini della tutela di diritti ed interessi legittimi.

4. Le memorie proposte, le documentazioni presentate dall'interessato o da suoi incaricati, devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

5. Il Comune, compatibilmente con le sue risorse finanziarie, provvede all'organizzazione del servizio con strumenti elettronici, informatici e telematici, compreso, ove risulti possibile, il collegamento in rete con gli uffici pubblici, i cittadini, le aziende e le associazioni interessate.

Art. 98 - Il diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento. Deve, in ogni caso, essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

2. Il regolamento sul diritto di accesso assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi. Il regolamento inoltre:

a) individua le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso;

b) individua le categorie di documenti formati dall'Amministrazione Comunale, o comunque, rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso per esigenze previste dalla legge;

c) detta le norme per il rinvio dell'accesso nel caso contemplato dal precedente comma;

d) determina, per ciascun filato di procedimento relativo ad atti di competenza dell'Amministrazione Comunale, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

e) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

3. Il regolamento, di cui all'articolo precedente, detta altresì le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere in generale alle informazioni di cui il Comune è in possesso, a mezzo anche di pubblicazione di apposito notiziario ufficiale del Comune.

4. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

5. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, previsto e regolato in conformità all'art. 11 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende i diritti di accesso e di informazione di cui al presente articolo ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere agli interessati e render note le modalità per esercitarli. L'Ufficio, per raggiungere le sue finalità, si avvale anche di procedure informatiche e telematiche per il collegamento con uffici pubblici, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione dei dati e delle notizie.

Art. 99 - La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite con il testo unico approvato con il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi di governo e di gestione, nell'ambito della propria autonomia prevista dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è l'eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popo-

lazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolve nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.

3. In apposite riunioni indette e coordinate dal Direttore Generale o dal Segretario Comunale i Dirigenti ed i Responsabili dell'organizzazione esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi di semplificazione da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma. Nel programma sono comprese le modalità, i tempi ed i termini per completare l'informatizzazione delle procedure e per l'attivazione degli strumenti telematici ed elettronici previsti o necessari per attuare le disposizioni del testo unico n. 445/2000.

4. Ciascun Dirigente, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'effettiva utilità per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto e comunque trascorsi venti giorni dall'invio della comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.

5. Il Dirigente, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale le deliberazioni da sottoporre al Consiglio stesso. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate od aumenti di spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.

6. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all'art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7. La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi di governo e della dirigenza dell'organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.

8. Il regolamento può definire le condizioni delle persone incapaci, non abbienti ed in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.

9. Lo studio del programma di semplificazione organizzativa e documentale previsto dal presente articolo può essere effettuato ed attuato, in modo coordinato, con i comuni contermini che perseguono le medesime finalità, valutando in tal caso anche l'utilità di realizzare una rete che consenta l'esercizio associato di funzioni e servizi per la popolazione dell'intera area intercomunale. Con apposita convenzione approvata dai Consigli Comunali e stipulata ai sensi dell'art. 30 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267, sono definite le condizioni per la partecipazione all'accordo, compresa l'eventuale costituzione, temporanea o definitiva, di uffici comuni, a seconda degli interventi da effettuare.

Capo VI

Il Difensore Civico comunale

Art. 100 - Istituzione e funzioni

1. È istituito il Difensore Civico che esercita le sue funzioni per garantire l'imparzialità, la legittimità ed il buon funzionamento dell'organizzazione comunale. L'apposito regolamento comunale disciplinerà le modalità di esercizio delle funzioni anche in forma associata con altri enti e la durata dell'incarico.

2. Il Difensore Civico opera per l'eliminazione di disfunzioni, carenze, ritardi, comportamenti non corretti nell'azione amministrativa del Comune, su istanza o segnalazione di associazioni e di singoli cittadini, anche su comunicazioni orali, fondate su fatti attendibili ed elementi probatori. Interviene di propria iniziativa quando viene a conoscenza delle situazioni sopraindicate.

3. Il Difensore Civico, secondo i principi di equità cui deve ispirarsi l'attività del Comune, può intervenire presso gli organi di amministrazione ed i responsabili della gestione dell'ente per segnalare, nell'adozione di un atto, la soluzione legittima che tutela il cittadino e l'istituzione.

4. Il Difensore Civico esercita il controllo preventivo eventuale di legittimità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio su richiesta dei Consiglieri Comunali, con la procedura prevista dall'art. 127 del testo unico.

5. Al Difensore Civico sono presentati i ricorsi avverso il diniego, espresso o tacito, ed al differimento da parte del comune del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del rilascio di copie degli stessi, stabilito dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso che il Difensore Civico ritenga illegittimo il

diniego od il differimento lo comunica a chi lo ha disposto, affinché provveda a consentire l'esercizio del diritto avvertendo che, ove non siano adottati provvedimenti dal soggetto tenuto, viene disposto l'intervento sostitutivo trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo il diritto dell'interessato di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

6. Il Difensore Civico può esercitare anche le funzioni di Garante del contribuente. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si provvede ad assicurare all'Ufficio del Difensore Civico le professionalità necessarie.

7. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti del Comune e degli enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune, società a partecipazione comunale e concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali.

Art. 101 - Requisiti

1. Il Difensore Civico è persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata competenza ed esperienza in discipline giuridico-amministrative, che dà garanzia di imparzialità ed indipendenza di giudizio.

2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere del Comune. La scelta avviene fra i candidati che, per doti di moralità, preparazione, cultura ed esperienza, diano massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa e di indipendenza.

3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile:

a) con ogni altra carica elettiva di natura pubblica;
b) con l'appartenenza a Segreterie di partito o di movimento politico, a qualsiasi livello, e con attività professionali svolte all'interno dei partiti o movimenti stessi.

4. Non sono eleggibili inoltre:

a) i candidati non eletti in seno al Consiglio Comunale nelle ultime elezioni;
b) i parenti o affini, sino al secondo grado, di amministratori, Segretario Comunale e dipendenti comunali.

L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'Ufficio se l'interessato non rimuove le cause entro 10 giorni dalla contestazione.

Art. 102 - Elezione

1. Il Consiglio Comunale approva il testo dell'invito a presentare le candidature all'incarico di Difensore Civico, contenente l'indicazione dei requisiti richiesti, delle funzioni da esercitare e del compenso corrisposto. Nell'avviso sono precisati le modalità ed il termine per la presentazione dell'istanza, corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e dal curriculum dei titoli e delle attività ed incarichi. L'avviso è pubblicato all'albo, sulla stampa locale ed è inviato alle associazioni di partecipazione popolare.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la verifica della regolarità delle istanze pervenute e le sottopone all'esame preliminare della conferenza dei capigruppo.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature le stesse sono sottoposte al Consiglio Comunale. L'avviso di convocazione è corredato dell'elenco dei candidati; la documentazione presentata a mezzo di dichiarazioni sostitutive redatte in conformità agli artt. 46 e 47 del t.u. 28 dicembre 2000, n. 445, è a disposizione dei Consiglieri presso la Presidenza del Consiglio Comunale.

4. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.

5. Il Difensore Civico eletto presenta, in originale o copia autentica, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti auto-certificati, tranne quelli che il Comune può accertare d'ufficio; egli entra in carica il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

6. Il titolare dell'ufficio di Difensore Civico non ha l'obbligo di residenza nel Comune, ma si impegna a fissare tempi e orari di reperibilità, nel più elevato rispetto delle esigenze della cittadinanza.

7. Prima di assumere le funzioni, l'eletto deve prestare, dinanzi al Sindaco, il giuramento di adempiere il mandato nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.

8. Il regolamento apposito disciplinerà le modalità di elezione nel caso di esercizio associato delle funzioni con altri enti.

Art. 103 - Durata del mandato - Rielezione

1. Il Difensore Civico rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio Comunale dal quale è stato eletto o allo scioglimento dello stesso per una delle cause previste dagli artt. 141 e 143 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267. Esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.

2. Il Difensore Civico è rieleggibile solo per un secondo incarico consecutivo.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza di cui al primo comma con deliberazione adottata dal Consiglio su richiesta motivata presentata da almeno un terzo dei Consiglieri. La richiesta è inviata al Presidente del Consiglio che ne trasmette copia all'interessato invitandolo a presentare entro dieci giorni le sue osservazioni e giustificazioni. Il Consiglio Comunale, entro i venti giorni successivi, esaminata la richiesta e le deduzioni dell'interessato, adotta le proprie decisioni con votazione in forma segreta e con la stessa maggioranza di voti prevista per la nomina dall'art. 102.

4. L'apposito regolamento disciplinerà la durata dell'incarico nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art. 104 - Trattamento economico - Rimborso spese

1. Al Difensore Civico è attribuita una indennità di funzione, al lordo delle ritenute di legge, entro i limiti del 50 per cento dell'indennità base attribuita al Sindaco.

2. Al Difensore Civico spettano per i viaggi e le missioni effettuate per l'espletamento del suo mandato, i rimborsi spese e le indennità di missione stabiliti con le modalità, nelle misure e con le procedure previste dall'art. 84 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267. Il Difensore Civico per l'effettuazione di viaggi e missioni al di fuori del Comune deve richiedere preventiva autorizzazione al Sindaco. Le richieste di rimborso e le relative documentazioni sono rimesse dal Difensore Civico al Sindaco che ne dispone, a mezzo del dirigente comunale competente, la liquidazione ed il rimborso.

3. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni del regolamento comunale per i viaggi e le missioni degli amministratori di cui al terzo comma dell'art. 84 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 105 - Esercizio delle funzioni e dotazioni strumentali

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni:

a) ricevendo i cittadini ed i rappresentanti di associazioni ed organismi di partecipazione nell'ufficio messo a sua disposizione dall'Amministrazione, nei giorni e nelle ore concordate con il Sindaco e rese note al pubblico con ogni idoneo mezzo d'informazione;

b) ricevendo direttamente od a mezzo posta ordinaria, telematica ed elettronica, le segnalazioni, denunce, informazioni ed ogni altra comunicazione inviata da parte di cittadini, utenti di servizi, associazioni di partecipazione popolare, di fatti, comportamenti, omissioni, ritardi, irregolarità ed altre situazioni per le quali è richiesto il suo intervento;

c) effettuando accessi agli atti ed alle strutture del comune e degli altri enti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, restando egli obbligato ad osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;

d) trasmettendo ai dirigenti o responsabili i rilievi relativi a quanto rappresentato dai cittadini, utenti ed associazioni nelle forme indicate ai precedenti capoversi. Alle richieste o sollecitazioni del Difensore Civico, anche se non accoglibili, i dirigenti o responsabili di servizi hanno l'obbligo di dare risposta entro il più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento. Il funzionario che omette la risposta o la rende in modo palesemente insufficiente è soggetto, su rapporto del Difensore Civico, a procedimento disciplinare secondo le norme vigenti;

e) formulando eventuali proposte di modifica delle procedure per realizzare una migliore tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti;

f) convocando i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le difficoltà che non ne consentono la corretta e tempestiva conclusione.

2. Il Difensore Civico informa il Sindaco, il Direttore Generale ed il Segretario Comunale delle disfunzioni riscontrate nell'organizzazione che arrecano danno all'esercizio dei diritti dei cittadini ed al buon funzionamento dei servizi agli stessi dovuti.

3. L'Assegnazione della sede del Difensore Civico è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

4. Tutte le spese per la istituzione ed il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico fanno carico al Bilancio comunale con vincolo di specifica destinazione. Con delibera della Giunta si provvede a disciplinare la sede, le dotazioni impiantistiche e del personale, l'organizzazione funzionale dell'ufficio del Difensore Civico compatibilmente con le disponibilità dell'ente.

5. Il Difensore Civico potrà avvalersi, nei limiti delle leggi, dell'organizzazione burocratica del Comune, e nel rispetto delle prerogative, dei funzionari comunali e del Segretario Comunale, dei mezzi, del personale e delle strutture del Comune.

Pieve Emanuele (MI)

Art. 106 - Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico trasmette al Consiglio entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti; la suddetta relazione viene dal Presidente rimessa al Sindaco ed ai gruppi consiliari e discussa dal Consiglio Comunale entro due mesi dalla presentazione.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione adotta le opportune determinazioni di sua competenza. Il Difensore Civico informa periodicamente, anche in via breve, il Sindaco della sua attività e degli accertamenti di maggior rilevanza sul funzionamento del Comune dallo stesso effettuati. Il Sindaco valuta se sussistono motivi per l'espressione di indirizzi da parte degli organi competenti per la soluzione delle problematiche esistenti.

Art. 107 - Organizzazione associata dell'Ufficio

1. L'ufficio del Difensore Civico può essere svolto in forma associata con altri enti.

2. L'apposito regolamento disciplinerà le modalità di esercizio, le modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'organizzazione demandando alla specifica convenzione le modalità di attuazione.

3. La convenzione di cui all'art. 30 del testo unico determina l'ubicazione dell'Ufficio, le dotazioni di personale, arredamento, attrezzature e servizi dell'Ufficio stesso e la ripartizione fra i Comuni associati degli oneri per la costituzione ed il funzionamento.

4. Il compenso del Difensore Civico viene determinato in misura unica e ripartito fra i Comuni.

Titolo VII**FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE****Capo I****Esercizio associato di funzioni - Convenzioni***Art. 108 - Esercizio associato di funzioni e servizi*

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri enti, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e dei servizi di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti. L'individuazione dell'ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dell'art. 33 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati.

2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più idonea, fra quelle previste dal t.u. 18 agosto 2000, n. 267, comprendente la gestione per convenzione, i consorzi e le unioni di comuni, tenuto conto dei principi stabiliti dall'ordinamento. Individuano funzioni e servizi per i quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle tre forme associative. Sottopongono al Consiglio Comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l'adozione.

3. Il Consiglio Comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d'intesa con gli altri Comuni, non inferiore a 3 anni, alla conclusione del quale la stessa può essere confermata o trasformata in altra prevista dal testo unico n. 267/2000, fermo restando l'impegno di esercitare in forma associata le funzioni ed i servizi inizialmente stabiliti e quelli successivamente aggiunti.

Art. 109 - Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni e servizi

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di

beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza.

4. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del testo unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

6. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.

Capo II**Consorzi e unioni di comuni***Art. 110 - Consorzi ordinari*

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, le modalità di trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d'amministrazione ed il Presidente. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto del Consorzio.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

Art. 111 - Unioni di Comuni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può promuovere e aderire alla costituzione di una Unione di comuni con Comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l'esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l'attuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.

2. Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione, previamente concordati con i competenti organi degli altri Comuni partecipanti.

3. L'approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione è effettuata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie dall'art. 6 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267.

4. Lo Statuto dovrà prevedere che il Presidente dell'Unione sia nominato tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

5. L'Unione ha potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria organizzazione, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni partecipanti.

6. All'Unione si applicano, se compatibili, i principi previsti dall'ordinamento dei Comuni ed in particolare le norme del testo unico in materia di composizione degli organi dei Comuni. Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione residente complessiva dell'Unione.

7. All'Unione competono le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi che sono da essa effettuati.

Capo III**Cooperazione con altri enti e Accordi di Programma***Art. 112 - Cooperazione, programmazione, pianificazione*

1. Secondo la disciplina dettata dalla legge regionale, il Comune coopera con la Regione, con la Provincia ovvero, dal momento della futura istituzione, con la Città Metropolitana, nell'ambito del sistema delle autonomie locali, a servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità amministrata e a difesa dei principi costitutivi del presente Statuto che caratterizzano l'autonomia locale.

2. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della regione, formulando proprie proposte che, unitamente a quelle degli altri comuni dell'ambito provinciale, vengono raccolte e coordinate dalla Provincia e, successivamente, dalla Città Metropolitana.

3. Nello svolgimento della attività programmatica di sua competenza, il Comune si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla legge regionale.

Art. 113 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento, previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, di altri Comuni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici, o, comunque, di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulle iniziative predette, promuove la conclusione di un accordo di programma allo scopo di:

a) assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti e livelli istituzionali interessati;

b) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

c) individuare, attraverso strumenti adeguati (quali il piano finanziario), i costi, le risorse finanziarie e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;

d) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo può prevedere eventuali procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori delle inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni anzidette, è approvato con atto formale del Sindaco.

5. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione allo stesso da parte del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione formale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

6. La disciplina degli accordi, stabilita dalla legge e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relative ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

**Titolo VIII
NORME FINALI***Art. 114 - Revisione dello Statuto*

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale, previo esame della competente commissione, con la procedura stabilita dall'art. 6 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale contestualmente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. Tale proposta deve essere depositata presso la segreteria comunale almeno trenta giorni prima della adunanza del Consiglio Comunale.

3. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

Art. 115 - Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello Statuto, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, aggiornato con le modifiche allo

stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il testo aggiornato dello Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

